

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.



RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione

di *Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio* pag. vii

Per una rilettura della storia dei *principales* in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412)

di *Lucietta Di Paola* » 1

Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (*De decurionibus*)

di *Giorgia Maragno* » 45

Problemi del lessico costantiniano in tema di *munera* cittadini

di *Maurilio Felici* » 77

Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale

di *Saverio Masuelli* » 111

***Maternum genus* e vincoli curiali nella legislazione di Onorio**

di *Giuseppina Maria Oliviero Niglio* » 129

***Obnoxietas* curiale e condizione giuridica dei *fili familias* in età tardoantica**

di *Monica De Simone* » 145

... *patrias deserentes*: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano

di *Francesca Galgano* » 163

Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica

di *Jean-Michel Carrié* » 179

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi	
di <i>Salvo Randazzo</i>	» 185
D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i>	
di <i>Francesco Arcaria</i>	» 199
I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i>	» 219
Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale	
di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 235

Problemi del lessico costantiniano in tema di *munera* cittadini*

Maurilio Felici
(LUMSA Palermo)

Sommario. 1. Instabilità e quotidianità del diritto durante l'anarchia militare. – 2. I *munera* cittadini in un contesto giuridico in trasformazione. – 3. Costantino e la legislazione sui *decuriones*. – 4. L'assegnazione di oneri civici e il rispetto dei quadri gerarchici municipali. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Instabilità e quotidianità del diritto durante l'anarchia militare

Inter leges ipsas delinquitur, inter iura peccatur! Colpisce ancora, a distanza di secoli, la dura connotazione che dell'ambiente giuridico Cartaginese di metà III secolo ci ha lasciato, in un noto brano, il vescovo Cipriano¹. Il disfarsi delle più salde istituzioni di un tempo assume qui, agli occhi dell'autore, i tratti della disperazione. La violenza e la corruzione travolgono, in un contesto che li accomuna, avvocati e giudici. A regnare sovrana nelle aule di giustizia è l'assoluta incertezza: e il grande assente nel quadro dipinto a tinte fosche dal vescovo cartaginese sembra davvero essere il giurista.

La crisi politica ed economica che si abbatté sull'impero romano all'indomani della caduta della monarchia severiana ebbe, come noto, conseguenze che con-

* La limitata opportunità di accedere alle biblioteche pubbliche, dovuta alla nota emergenza sanitaria, solo in parte compensata dalla disponibilità in rete un numero di archivi digitali sempre crescente, mi ha indotto a restringere il campo di indagine originariamente previsto e ha ridotto la possibilità di mettere a frutto una dotazione bibliografica sempre congrua. Il presente saggio è dedicato alla memoria del Prof. Giuliano Crifò, a dieci anni dalla sua scomparsa.

¹ *Ad Don.*, 10.224-225. Ma è tutto il capitolo legato alla quotidianità del diritto ad essere interessante (10.215-249), a partire dal singolare richiamo alle XII Tavole da cui, in effetti, si originano lo sconforto ed il rammarico denunciati dal vescovo cartaginese: su cui, per gli aspetti legati alla memoria del passato, E. ROMANO, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in *Le Dodici Tavole dai Decemviri agli Umanisti* (a cura di M. HUMBERT), Pavia, 2005, 452 n. 3.

dizionarono pesantemente il tradizionale modo di procedere e di affermarsi della giurisprudenza: l'instabilità di governo può ben essere evidenziata dalla lunga lista di Augusti (effettivi o usurpatori) registrati puntualmente nelle Kaisertabelle di D. Kienast²; mentre le incisive considerazioni di Cipriano appena riferite confermano in pieno, dal canto loro, l'impressione per la quale, dopo la morte di Alessandro Severo, manchino all'appello i nomi di una generazione intera di giuristi³, tra i quali eventualmente identificare i maestri di coloro che avrebbero vissuto, sotto Diocleziano, una breve ma intensa stagione di rinascita del diritto⁴.

Certo, i contatti personali che, fino al 235 (e forse qualcosa in più⁵), erano frequenti e normali tra l'imperatore e i giuristi di rango, si diradarono improvvisamente, per la peculiare temperie dell'età dei Soldatenkaiser, in virtù del mutamento delle esigenze militari della corte imperiale⁶. Parallelamente, e per motivi logistici e organizzativi, gli imperatori mostrarono di favorire le carriere dei quadri medio-alti dell'esercito⁷. I giuristi, se eventualmente utili, sarebbero stati definitivamente chiamati a palazzo. Entrando nelle cancellerie, le loro personalità di studiosi si sarebbero offuscate nel processo di 'burocratizzazione'⁸, e quali scrittori ombra delle costituzioni imperiali⁹, la loro 'produzione' avrebbe mutato angolatura di partenza e finalità¹⁰. La controvertibilità delle *opiniones* cessò di es-

² D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt, 2004, 152 ss., enumera poco più di 50 nomi – spesso 'apparizioni' davvero fugaci – per il mezzo secolo che va dalla morte di Alessandro Severo all'avvento di Diocleziano.

³ V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d. C.*, in *Studi storici*, 48, 2007, 933.

⁴ Il riferimento è, ovviamente, a Gregoriano, Ermogeniano e Arcadio Carisio: per un quadro generale su tali giuristi e le loro opere, M.U. SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli, 2005, 23 ss.; E. DOVERE, *De iure. L'esordio delle epitomi di Ermogeniano*², Napoli, 2005, 11 ss.; M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica. Il caso di Aurelio Arcadio Carisio*², Roma, 2018, 17 ss.

⁵ G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino, 2009, 54 s., sulla possibilità che Modestino sia stato precettore del figlio di Massimino il Trace.

⁶ E tenendo conto delle opportune precisazioni di M. CHRISTOL, *La storia dell'impero romano nel III secolo d.C.: Il noto e l'ignoto*, in *Studi storici*, 48, 2007, 901-926.

⁷ Vd. L. DE BLOIS, *Why did the Influence of Scholarly Jurists at the Roman Imperial Court disappear after about A.D. 241?*, in *Das Recht der 'Soldatenkaiser'. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?* (a cura di U. BABUSIAUX, A. KOLB), Berlin - München - Boston, 2015, 225-237.

⁸ Così come nell'interpretazione 'totalizzante' di F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, tr. it. a cura di G. NOCERA, Firenze, 1968, 471 ss.

⁹ A.J.B. SIRKS, *Das Recht der Soldatenkaiser*, in *Das Recht der Soldatenkaiser* cit., 31 ss., con il vaglio dei rescritti dei più duraturi tra gli Augusti e per un giudizio sulla funzionalità delle cancellerie.

¹⁰ E. DOVERE, *Formazione (e informazione) giuridica degli officia in età epiclassica*, in *Ridrom*, 20, 2018, 115-145.

sere un valore sentito e si avviò la formazione di una scuola rinnovata, depositaria e responsabile della trasmissione della cultura giuridica¹¹.

È chiaro che, ai giuristi ‘smarriti’ nell’anarchia militare, il pubblico, deprivato delle molte sicurezze che gli imperatori-soldato non potevano garantire, doveva chiedere un diritto quanto mai certo¹². La controvertibilità delle soluzioni giuridiche, il dibattito ‘aperto’ che aveva assicurato alla giurisprudenza romana lo standard qualitativo che le si riconosce¹³, in quel momento, sembrò perdere di utilità pratica¹⁴. La produzione della letteratura giuridica, interessata al contempo dal fenomeno della canonizzazione dei testi¹⁵, in stretta connessione con le esigenze della *recitatio*, conferma questo dato¹⁶. Era la fine del cd. *ius controversum*, a causa degli «inconvenienti» che naturalmente implicava¹⁷. Non vi era più necessità alcuna di testi che proponessero (o promuovessero) *dissensiones* al loro interno e che eventualmente, per via di interpretazione, producessero ‘nuovo diritto’¹⁸.

2. I *munera* cittadini in un contesto giuridico in trasformazione

Affiora per i sovrani da Diocleziano in avanti e gli apparati amministrativi che si vanno rinnovando secondo le strutture della svolta imposta allo stato romano, il nodo dei *munera curialia*, sul cui regolare svolgimento poggiano la stabilità e

¹¹ A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli, 2011, 13-34, con distinzione delle condizioni degli studi giuridici nelle due *partes imperii*; G. LUCHETTI, *Giustiniano e l’eredità della scienza giuridica romana*, in *Nuovi contributi di diritto tardoimperiale e giustiniano*, Bologna, 2021, 134 s., per gli esiti del problema all’alba della compilazione giustiniana.

¹² Malgrado il titolo, L. DE BLOIS, *Roman Jurists and the Crisis of the Third Century A.D. in the Roman Empire*, in *Administration, Prosopography, and Appointment Policies in the Roman Empire. Proceedings of the First Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire), Leiden, June 28-July 1, 2000* (a cura di L. DE BLOIS), Amsterdam, 2001, 136-153, si sofferma in effetti più che altro sulla prima parte del secolo.

¹³ M. BRETONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, in *Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei, Memorie*, s. IX, vol. 23.3, Roma, 2008, 755-878.

¹⁴ In proposito, vd. M. BRUTTI, *Il dialogo tra giuristi e imperatori*, in *Ius controversum e processo tra tarda repubblica ed età dei Severi (Atti del convegno, Firenze 21-23.10.2010)* (a cura di V. MAROTTA, E. STOLFI), Roma, 2012, 97-204.

¹⁵ Vd. P. BIANCHI, *Una questione storiografica: la c.d. “canonizzazione”*, in *Il libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro* (a cura di M. PAPA, G.M. PICCINELLI, D. SCOLART), II, Napoli, 2011, 455-478.

¹⁶ Sul tema, vd. MAROTTA, *La «recitatio» degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d.C.*, in *Filia. Scritti Per Gennaro Franciosi*, III, Napoli, 2007, 1643-1670.

¹⁷ I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017, 151 ss.

¹⁸ E. STOLFI, *Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali*, in *Ius controversum e processo cit.*, 287-338.

la floridezza dell'impero, e, in correlazione, quello di un lessico che si aggiorna¹⁹. Si tratta di un punto essenziale della vicenda, per tempo anticipato da G. Crifò in un contributo specificamente connesso al tema²⁰ e che, nel personale percorso di ricerca dello studioso, costituì uno dei punti chiave di interesse²¹.

Sotto questo profilo, il notissimo intervento di Costantino relativo alla messa al bando delle note di Ulpiano e di Paolo ai *responsa* e alle *quaestiones* papiniane, di per sé assai significativo, offre già la possibilità di preliminarmente constatare come nessuna nota (paolina o ulpiana) relativa a testi di Papiniano in materia di *munera* sia sopravvissuta²²: il che potrebbe essere stimolante, considerando il contenuto di partenza dei testi residui dei *libri reponsorum* e *quaestionum* papiniane e, evidentemente, gli esiti prodotti da CTh. 1.4.1²³. Problemi (e soluzioni) di casi in cui ci si interrogava sulla legittimità dell'esenzione da un *munus* non manca-

¹⁹ Come ha mostrato A.J.B. SIRKS, *Munera publica and Exemptions (vacatio, excusatio and immunitas)*, in *Studies in Roman Law and Legal History in Honour of Ramon D'Abadal I de Vinyals on the Occasion of the Centenary. Annals of the Archive of «Ferran Valls I Taberners' Library»*, 6, 1989, 79-111, di fatto superando l'impostazione classica dovuta alle fondamentali note di B. KÜBLER, s.v. *munus*, in *PW*, 16, 1933, 644-651; E. KORNEMANN, s.v. *municipium*, in *PW*, 16, 1933, 615-638.

²⁰ G. CRIFÒ, *C.Th. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela*, in *AARC*, vol. IV [In onore di Mario de Dominicis], Perugia, 1981, 709-737, part. 723-727.

²¹ Sia qui sufficiente rinviare a G. CRIFÒ, *Il linguaggio del diritto romano come disciplina e forma della realtà*, in *Technai*, 1, 2010, 103-119, tra gli ultimi saggi dell'a., quasi una «sintesi» del suo pensiero sull'importanza degli aspetti linguistici per la formazione del diritto romano, come sottolineato da A.A. CERVATI, *Giuliano Crifò, il diritto romano e la cultura giuridica del nostro tempo*, in *RISG*, 5, 2014, part. 159-163; S.-A. FUSCO, *Un singolare rapporto filiale: Giuliano Crifò ed Emilio Betti*, in *Omaggio a Giuliano Crifò. A proposito del Carteggio Betti-La Pira. Atti dell'incontro di Studio. Messina, 13 novembre 2015* (a cura di L. DI PAOLA LO CASTRO), Firenze, 2016, 47.

²² Al contrario, nelle *quaestiones* oggi superstiti, quattro volte Papiniano si occupava di problemi in qualche modo legati ai *munera* (D. 36.1.56; D. 50.1.14; D. 50.5.6; D. 50.5.7); in ben 23 occasioni nei *responsa* (D. 31.77.1; D. 48.11.9; D. 50.1.15.2; D. 50.1.15.3; D. 50.1.17; D. 50.1.17.5; D. 50.1.17.6; D. 50.1.17.7; D. 50.1.17.8; D. 50.1.17.9; D. 50.1.17.10; D. 50.1.17.11; D. 50.2.6.4; D. 50.5.8.1; D. 50.5.8.3; D. 50.5.8.4; D. 50.5.8.5; D. 50.7.14; D. 50.16.219; D. 50.7.8; D. 50.5.8; D. 50.5.8.2; D. 50.5.8.3; D. 50.7.8)

²³ In un evidente clima di sfiducia circa l'utilità e l'autenticità delle *notae* di Ulpiano e di Paolo, tale provvedimento è posteriore di sole due settimane ad uno dello stesso tenore, ma specificamente – ed esclusivamente – concepito in *quaestione testamenti* (C. Th. 9.43.1). In generale, e al di là della genuinità o meno delle opere, F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, 333-341; B. SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpiane alle 'quaestiones' ed ai 'responsa' di Papiniano*, in *BIDR*, 68, 1965, 49-146; V. GIUFFRÈ, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in *ANRW*, II.15, Berlin - New York, 1976, part. 632-634, nt. 2, 5; P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano, 2007, 142; L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus»*. Il libro IX, Milano, 2013, 214-216.

vano certo nelle opere di Papiniano. Si trattò, come abbondantemente studiato (e come accennato), dell'esito di un percorso con radici lontane²⁴.

3. Costantino e la legislazione sui *decuriones*

Il modo in cui il rapporto tra curie e curiali può essere verificato in età costantiniana passa inevitabilmente – ma non soltanto – per il vaglio delle costituzioni del Codice Teodosiano. L'insieme delle prime 22 costituzioni del titolo *de decurionibus* è distribuito nell'arco del venticinquennio²⁵, che in pratica coincide con il periodo dell'attività legislativa dell'imperatore coperta dal Codice²⁶: ciò che è di per sé sufficiente ad evidenziare, in modo netto, sebbene, certo, non esauriente, il segno di una ferma costanza dedicata da Costantino ad un profilo così rilevante del tessuto cittadino dell'impero²⁷.

²⁴ Il punto centrale, nelle linee generali d'indirizzo, appare oggi saldamente messo a fuoco (*supra*, nt. 13 e 14): quanto alla possibilità specifica di approfondire i profili del cd. *ius controversum* sui *munera* municipali, cfr. quanto affermato, *per relationem*, da G. CRIFÒ, *Il compito del romanista*, in *RidRom*, 1, 2008, 17-19.

²⁵ Dal 313 al 336, stando alle *subscriptiones* del *Codex Theodosianus* così come pervenute: senza però dimenticare i moniti sulla cronologia costantiniana e le osservazioni generali di TH. MOMMSEN, *Prolegomena*, in *Codex Theodosianus*. I. *Pars prior*, Berolini, 1905, CIX-CCXXIII; O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919 (rist. Frankfurt/Main, 1984), part. 1-18, 159-184. Per un quadro assai efficace in proposito R. LIZZI TESTA, *Costantino nel Codice Teodosiano. La raccolta delle leggi per un nuovo Codice*, in *Costantino I. Enciclopedia Costantiniana*, II, Roma, 2013, 273-289.

²⁶ Sul punto, in generale, mi limito a richiamare J.F. MATTHEWS, *Laying down the law: a study of the Theodosian Code*, London, 2000, 27 ss.; L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, Napoli, 2003, 143 ss., ID., *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico: alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, part. 49 ss. e 181 ss.; BIANCHI, *Iura-leges cit., passim* (e, per profili particolari, J.A.E. GRUBBS, *Constantine and imperial legislation on the family*, in *The Theodosian Code. Studies in the imperial law of late antiquity* [a cura di J. HARRIES, I. WOOD] London, 1993, 120 ss.).

²⁷ La selezione di C.Th. 12.1 ha, in questo contesto, un carattere ovviamente esemplare, ché l'attenzione al fenomeno municipale, per Costantino, appare così radicata da essere capillarmente diffusa nei suoi testi: basti pensare a C.Th. 12.5.2, sull'immunità dalle *parepositurae annonarum* e dai *munera inferiora* per *sacerdotes* e *flamines perpetui*, diretta al Concilio provinciale d'Africa e *proposita* a Cartagine il 21 maggio del 337, alla vigilia della morte dell'imperatore (o, addirittura, a C.Th. 13.4.2 formalmente *data* nell'agosto dello stesso anno: in proposito, cfr. P. DE FRANCISCI, *Le arti nella legislazione del secolo IV* in *RPARA*, 28, 1954-1955, 66 s., CRIFÒ, *CTh. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici cit.*, 729 e nt. 84; T.D. BARNES, *The new Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge, Mass., 1982, 132; G. COPPOLA, *Gli imperatori romani e la cultura tecnica in Messana*, 13, 1992, part. 244 ss., L. CRACCO RUGGINI, *Scienze pure e scienze applicate nella cultura tardoantica*, in *Storia di Roma* (a cura di A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE), III.2, Torino, 1993, 859 s. e nt. 60; G. COPPOLA, *Cultura e*

Durante questo lungo spazio di tempo, il vincolo che congiungeva il singolo alla curia cittadina²⁸, sarebbe andato rafforzandosi²⁹, al punto che si potrebbe leggere la misura della sua saldezza dall'aumento dei tentativi di liberarsene³⁰: ciò

potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano, Napoli, 1994, 523 ss., TH.E. VAN BOCHOVE, *To Date and Not to Date: On the Date and Status of Byzantine Law Books*, Groningen, 1996, 50; P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, 5; G. DE BONFILS, *Omnes... ad implenda munia teneantur. Ebrei, curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari, 1998, 43, V. AIELLO, *Cultura giuridica e formazione tecnica: il caso degli architecti in AARC*, vol. XVI, Napoli, 2007, 379 s.; S. CUOMO, *Technology and Culture in Greek and Roman Antiquity*, Cambridge, 2007, 148).

²⁸ Già soggetto ad un ampio processo di intensificazione: vd., in generale, F. DE MARTINO, *Nota sulla «lex Julia municipalis»*, in *Studi in onore di E. Paoli*, Firenze, 1956, 225 ss. (ora in ID., *Diritto, economia e società nel mondo romano. II. Diritto pubblico*², Napoli, 1996, 117 ss.).

²⁹ Come messo in evidenza, in un saggio famoso, da J. GAUDEMET, *Constantin e les Curies municipales*, in *Iura*, 2, 1951, 44 ss. (ora in ID., *Études de Droit Romain*, II, Napoli, 1979, 112 ss.).

³⁰ Un certo peggioramento della situazione delle curie sarebbe da collegare già all'inizio del III sec. d.C. (vd. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², V, Napoli, 1975, 526 ss., con precisazioni fondamentali).

Per l'assunzione della 'fuga dei curiali' al rango di 'topos' letterario, vd. soprattutto M. ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, trad. it., Firenze, 1933, 134 ss., quindi F. OERTEL, *The economic life of the empire in CAH*¹, XII, 232 ss., spec. 267 ss.; sostanzialmente sulla stessa scia, R. GANGHOFFER, *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-empire*, Paris, 1963, *passim* (su cui, in particolare, la recensione di CRIFÒ in *Latomus*, 24, 1965, 722 s.), W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der magistratus municipales und der decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbst verwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2. bis 4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)*, Wiesbaden, 1973, *passim*, fino, in certa misura, a J. DURLIAT, *La fuite des colons et des curiales à l'époque protomédiévale*, in *Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische und Juristische Studien zur Rebellion* (a cura di M.T. FÖGEN), Frankfurt/Main, 1995, 339 ss.; per una riconsiderazione del panorama delle fonti a disposizione, a partire almeno da LEPELLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire. 1. La permanence d'une civilisation municipale*, Paris, 1979, *passim*, vd. ora LANIADO, *Recherches sur les notables municipaux dans l'empire protobyzantin*, Paris, 2002, XXXIII ss., CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration*, in *CAH*², XII, 2005, 295 s., G.A. CECCONI, *Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente tra IV e VI secolo*, in *Die Stadt in der Spätantike – Niedergang oder Wandel? Akten des internationalen Kolloquiums in München am 30. und 31. Mai 2003* (a cura di J.-U. KRAUSE, CH. WITSCHHEL), Stuttgart, 2006, 293; ID., *Honorati, possessores, curiales: competenze istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica*, in *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica* (a cura di R. LIZZI TESTA), Roma, 2006, 41 ss., ove è la dimostrazione, come nuovamente messo in risalto da L. DI PAOLA, *Vescovi, notabili e governatori nella corrispondenza di Teodoro di Cirro*, in *Le trasformazioni delle élites cit.*, 169, che «l'abbandono delle curie è un fenomeno che non può essere generalizzato»; EAD., *I curiales nella legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien. Troisièmes Journées d'Etude sur le Code Théodosien Neuchâtel, 15-17 février 2007* (a cura di J.-J. AUBERT, PH. BLANCHARD), Genève, 2009, 213

che porrebbe in rilievo particolare gli aspetti del reclutamento³¹, della condizione dei decurioni e della trasmissione ereditaria del vincolo stesso.

Un'opera recente come quella di N. Lenski³² è in proposito molto suggestiva (a partire dal titolo³³) per la lettura attraverso il modello di codifica e decodifica proprio dell'impostazione sociologica di Stuart Hall³⁴. L'aspetto positivo di questo approccio è quello di aver prodotto un quadro interpretativo all'interno del quale le variazioni nelle politiche di Costantino possono essere esplorate senza ridurre la discussione unicamente alla questione del successo o del fallimento dei suoi piani. Secondo l'autore, in particolare, è possibile intravedere un meccanismo di 'negoiazione' con le parti che non è escluso nel rapporto – complesso – con la varietà estrema delle curie nell'impero: un'opportunità, si sostiene, per entrambe le parti di trarre vantaggio dal dialogo. Anche quando i provvedimenti spiccano per il tono precettivo ed impositivo non necessariamente i canali di interlocuzione – ha sostenuto l'autore – si dovrebbero ritenere ostruiti irrimediabilmente se, come sembra avvenire, il dialogo appare riprendere con i toni più pacati della conciliazione³⁵. Va però tenuto conto dei limiti intrinseci delle nostre fonti³⁶. La possibilità riconosciuta che spesso i testi divenuti *leges generales*³⁷ ad opera dei commissari del Teodosiano siano stati originariamente emessi come *rescripta*, *epistulae* o parti di *mandata* potrebbe indurre a trasformare la nostra visione delle relazioni reciproche tra l'Impero e le città³⁸.

(con tendenze legate alla società del IV sec. nel suo insieme, DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico* cit., 148).

³¹ Secondo le note e specifiche angolature studiate in proposito da GAUDEMET, *Constantin e les Curies municipales* cit., 45 ss.: quanto al carattere ereditario e alla 'diserzione' nelle curie (ivi, rispettivamente 46 ss. e 54 ss.), per la disciplina della carriera e lo statuto personale, ivi, 65 ss. e 73 ss.

³² N. LENSKI, *Constantine and the cities. Imperial authority and civic politics*, Philadelphia, 2016.

³³ In effetti l'opera si sofferma principalmente sui profili dell'azione di governo costantiniana collegati agli aspetti religiosi: per una lettura critica, D. WOODS, *Constantine and the Cities: Imperial Authority and Civic Politics by Noel Lenski* (review), in *Journal of Late Antiquity*, 10, 2017, 280-282.

³⁴ S. HALL, *Encoding / Decoding*, in *Culture, é Media, Language: Working Papers in Cultural Studies* (a cura di S. HALL, D. HOBSON, A. LOWE, P. WILLIS), London, 1980, pp. 128-138.

³⁵ LENSKI, *Constantine and the cities* cit., 132.

³⁶ J.-M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'antiquité tardive*, in *AnTard*, 26, 2018, 89-90.

³⁷ Vd. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Leges generales: linee per una definizione*, in *SDHI*, 82, 2016, 61-97.

³⁸ Se messi in una tale prospettiva, quei testi aiutano a precisare i limiti in cui il potere centrale interferiva con l'autonomia delle istituzioni e delle strutture civili tardo romane: CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux* cit., 90-92.

Il provvedimento d'esordio di C.Th. 12.1, come sottolineava già J. Gotofredo³⁹, mette in primo piano le dinamiche dei rapporti di forza con le esigenze eventualmente manifestate dai decurioni nelle controversie che giungevano di fronte al governatore: qui in modo efficace chiamato non a caso *iudex*:

C.Th. 12.1.1 *Imp. Constantinus A. ad Evagrium pf. p.* Nemo iudex civilium munerum vacationem cuiquam praestare curiali conetur, vel aliquem suo arbitrio de curia liberet. Nam si quis fuerit eius modi infortunio depravatus, ut debeat sublevari, de eius nomine ad nostram scientiam referri oportet, ut certo temporis spatio civilium munerum ei vacatio porrigatur. *Pp. id. mart. Constantino a. III. et Licinio III. Coss.*

Il tema delle esenzioni dai *munera* appare subito centrale. Del resto, e proprio come in tema di contesti municipali è stato con forza sottolineato da L. De Salvo⁴⁰ e più di recente da J.-M. Carrié⁴¹, due aspetti devono sempre essere considerati (e, certo, non solo per l'età costantiniana⁴²), per temperare la sensazione di generalità che certe affermazioni possono lasciare, specie se formulate per la costruzione di quadri d'insieme di ampio respiro: la grande disparità di condizioni non solo da una città ad un'altra, giudicata la vastità dell'impero⁴³, ma in seno alla medesima

³⁹ L'identificazione del governatore provinciale con il giudice è ben evidenziata: *hac igitur lege Constantinus M. VACATIONEM munerum curialium cuiquam Decurioni a Iudice (id est Rectore provinciae) praebere, vel Curia eum liberari (Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi [opera et studio Antonii Marvillii], Lugduni, MDCLXV, IV, 344).*

⁴⁰ DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali* in *AARC*, vol. X, Napoli, 1995, 292 s.

⁴¹ CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux* cit., 86 s.

⁴² E, certo, tenendo presenti le distinzioni tra prima e seconda metà del IV sec. «per una corretta impostazione del discorso sull'autonomia delle città» sulle quali insiste ora FUSCO, «...Là dov'è l'imperatore» ovvero: *il decentramento della centralità*, in *AARC*, vol. XIII, Napoli, 2001, 79, e per la differente incidenza delle élites pagane e di quelle cristiane nelle realtà municipali dell'epoca, oltre alla più generale e conosciuta varietà tra *pars Occidentis* e *pars Orientis* (cfr. sul punto A. LEWIN, *Assemblée popolari e lotta politica nelle città dell'Impero romano*, Firenze 1995, 111 ss., LEPELLEY, *Vers la fin de l'autonomie municipale: le nivellement des statuts des cités de Gallien à Constantin* in *AARC*, vol. XIII cit., 455 ss., cui adde LANIADO, *Recherches sur les notables municipaux dans l'empire protobyzantin*, Paris, 2002, 23 ss.; CECCONI, *Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente tra IV e VI secolo* cit., 285 ss., ID., *Honorati, possessori, curiales* cit., part. 44 ss.; DI PAOLA, *Vescovi, notabili e governatori* cit., 155 ss.; LIZZI TESTA, *Costantino tra fede, economia e politica: privilegi fiscali, costruzioni sacre*, in *L'impero costantiniano e i luoghi sacri* (a cura di T. CANELLA), Bologna, 2016, 147-190.

⁴³ Le particolarità della situazione africana, cui s'è fatto già riferimento, e che sono state a lungo indagate da Claude Lepelley, ne costituiscono una prova esemplare (e lo studioso francese è tornato ad occuparsi del tema, con un contributo che può ritenersi significativo dei suoi generali orientamenti: LEPELLEY, *La cité africaine tardive, de l'apogée du IV^e siècle à l'effondrement du VII^e siècle*, in *Die Stadt in der Spätantike* cit., 13 ss.

curia, e, di conseguenza, al rinnovato rapporto di prospettiva, ormai patrimonio della critica più attenta⁴⁴, tra legislazione imperiale e materiale documentario epigrafico, letterario, papiraceo, numismatico e archeologico, dal cui intreccio è sedimentata e può apprezzarsi, da Occidente ad Oriente, la varietà di reazioni alla 'crisi' cittadina dell'impero di Costantino⁴⁵.

Non deve pertanto sorprendere che gli elementi dell'obbligazione curiale, se ricercati nelle disposizioni imperiali, traspaiano, in effetti, solo incidentalmente (anche se in modo prezioso) grazie a C.Th. 12.1.5⁴⁶, provvedimento significati-

⁴⁴ Per tutti, CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*⁴, Bologna, 2005, 29 ss.

⁴⁵ Per cui valgono le indicazioni di DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino* cit., 154 ss., ID., *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico* cit., part. 49 ss., CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration* cit., 294 ss., A. GIARDINA, *Préface*, in *La crise de l'empire romain de Marc Aurèle à Constantin. Mutations, continuités, ruptures* (a cura di M.H. QUET), Paris, 2006, 7 ss., e, su un piano più generale, CRIFÒ, *Itinera I* in *SDHI*, 73, 2007, 453 ss.

⁴⁶ Imp. Constantinus A. ad Bithynos. *Eos qui in palatio militarunt et eos quibus provinciae commissae sunt quique merito amplissimarum administrationum honorem perfectissimatus vel egregiatus adepti sunt, nec non et illos, qui decuriones vel principales constituti cuncta suae patriae munera impleverunt, frui oportet dignitate indulta. Si vero decurio suffragio comparato perfectissimatus vel ducenae vel centenae vel egregiatus meruerit dignitatem declinare suam curiam cupiens, codicillis amissis suae conditioni reddatur, ut omnium honorum et munerum civilium discussione perfunctus iuxta legem municipalem aliquam praerogativam obtineat. Eum quoque, qui originis gratia vel incolatus vel ex possidendi condicione vocatur ad curiam, perfectissimatus suffragio impetrati dignitas non defendit, qua remota tradi eum curiae oportebit.* Dat. XII Kal. Avg. Gallicano et Basso cons. (317 iul. 21).

In proposito, M. BIANCHINI, *Per l'interpretazione di Cl. 10.48.2*, in *Labeo*, 21, 1975, 340 nt. 40; D. LIEBS, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins*, in *RIDA*, 24, 1977, 299 nt. 29 e 340 nt. 40; F. MILLAR, *Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status* (1983), in ID., *Rome, the Greek World, and the East. 2. Government, Society, and Culture in the Roman Empire*, Chapel Hill - London, 2004, 366 s.; F. JACQUES, *Obnoxius curiae. Origines et formes de l'astreinte à la cité au IVe siècle de notre ère*, in *RHD*, 63, 1985, 308 nt. 8; H. GALSTERER, *La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?* in *RHD*, 65, 1987, 202 s. nt. 22; W. SIMSHÄUSER, *La juridiction municipale à la lumière de la lex Irnitana*, in *RHD*, 67, 1989, 643 nt. 119; GAUDEMET, *Constitutions Constantiniennes destinées à l'Afrique*, in *Institutions, société et vie politique dans l'empire romain au IVe siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'oeuvre d'André Chastagnol* (a cura di M. CHRISTOL, S. DEMOUGIN, Y. DUVAL), Rome, 1992, 351 s., R. MENTXAKA, *El senado municipal en la Bética Hispana a la luz de la Lex Irnitana*, Bilbao, 1993, 57; D. SCHLINKERT, 'Ordo Senatorius' und 'Nobilitas': *Die Konstitution des Senatsadels in der Spätantike*, Stuttgart, 1996, 97 e nt. 27; A.J.B. SIRKS, *The summaria antiqua Codicis Theodosiani in the ms. Vat. Reg. Lat. 886*, in *ZSS*, 113, 1996, 250 nt. 50; J.E. LENDON, *Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World*, Oxford, 1997, 229 nt. 87; DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 295 nt. 15, 298 s., 302 e nt. 55, 317 nt. 149; D.S. POTTER, *The Roman Empire at bay. AD 180-395*, London, 2004, 671 nt. 49; CH. KELLY, *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge, Mass. 2004, 294 nt. 79.

vo anche per altri aspetti⁴⁷, ove è conservata parte di una *constitutio* molto più ampia⁴⁸, e attraverso cui ci è offerto uno scorcio sugli indici di collegamento alla curia⁴⁹: *origo, incolatus, condicio possidendi*.

⁴⁷ Con tutta verisimiglianza, infatti, si tratta di una disposizione da attribuire a Licinio, ‘scampata’ agli esiti della *damnatio memoriae* che colpì l’antico collega di Costantino; sul tema, che ovviamente è collegato a quello della *rescissio* degli *acta* di coloro che pativano una sorte del genere, vd. G. SAUTEL, *Usurpations du pouvoir impérial dans le monde romain et rescissio actorum* in *Studi in onore di P. de Francisci*, III, Milano, 1956, 463 ss.; W. DEN BOER, *La damnatio memoriae des empereurs et la religion romaine*, in *Transformation et conflits au IVe siècle ap. J.-C.*, Bonn, 1978, 217 ss.; F. AMARELLI, *Trasmissione, rifiuto, usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani*, Napoli, 1989, specialmente 113 ss.; TH.-M. SCHMIDT, *Damnatio memoriae - unbeliebte Köpfe römischer Kaiser*, in *Altertum*, 37, 1991, 50 ss.; ed anche E.R. VARNER, *Mutilation and Transformation. Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture*, Leiden, 2004; per il punto che qui più specificamente interessa, e tenendo presente quanto segnalato da TH. MOMMSEN, nelle note a queste leggi nella sua edizione del *Codex Theodosianus*, e O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste* cit., 54, 165, vd. GAUDEMET, *Constantin e les Curies municipales* cit., 68 nt. 120; R. ANDREOTTI, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in *Studi in onore di E. Betti*, Milano, 1962, III, 44 nt. 26, M. NUYENS, *Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien*, Louvain, 1964, 54; GAUDEMET, *La législation du IVeme siècle* cit., 157 nt. 42; T.D. BARNES, *Constantine and Eusebius*, Cambridge, Mass., 1981, 321; S. CORCORAN, *Hidden from history: the legislation of Licinius*, in *The Theodosian Code* cit., 110. Importante, anche per il problematico rapporto Costantino-Licinio e sulla delegittimazione subita da quest’ultimo in seguito alla sua sconfitta, M.V. ESCRIBANO, *Constantino y la rescissio actorum del tirano-usurpador*, in *Gerión*, 16, 1998, 307 ss., part. 316 ss., che però non si occupa specificamente della *constitutio* che qui rileva.

⁴⁸ Si conservano quattro provvedimenti emanati nello stesso giorno (il 27 Luglio del 317) e che hanno ad oggetto la materia delle dignità onorarie (C.Th. 8.4.3; C.Th. 10.7.1; C.Th. 10.20.1; C.Th. 12.1.5). Benché due di queste leggi indichino nella *inscriptio* come autore Costantino, la critica concordemente ritiene che debba trattarsi di atti ascrivibili all’imperatore Licinio: non c’è infatti ragione di dubitare delle date pervenuteci, mentre la destinazione *ad Bithynos* è ricollegabile al solo Licinio, in virtù degli accordi del 314 presi con Costantino (cfr. *supra* nt. 46).

⁴⁹ Il tema sotteso al problema del ‘vincolo’ è, naturalmente, quello, che per lungo tempo ha interessato la critica, della sostenuta (o, in qualche misura, sostenibile: GAUDEMET, *Constantin e les Curies municipales* cit., 53) sinonimia dei termini che indicavano l’appartenenza alla curia: *decurio* e *curialis*, e che rinvia ad altri testi, effettivamente più significativi (quali, in ordine di tempo, C.Th. 12.1.7; 7.22.1 o 12.1.15). Va detto come l’orientamento attualmente prevalente negli tale sinonimia (magari ammettendo, nella terminologia della legislazione costantiniana, la possibilità di riscontrare un qualche impiego promiscuo di questi segni) e mantenga distinte le singole posizioni nell’architettura municipale del tempo: curiale è parola a spettro semantico più largo, che incorpora in sé l’altra; si riferirebbe, in senso proprio, alla classe dalla quale, per censo o per origine, possono essere tratti i decurioni, effettivi membri dei senati locali. Che poi la città si dovesse giovare delle prestazioni di persone non inserite nell’*ordo*, ma a questo più o meno ordinariamente sottoposte per l’assolvimento dei *munera*, è reso dalla formula *curiae subnixus* (e dalle espressioni consimili). Certo è che tutti costoro finiranno per essere asserviti

I primi due requisiti costituiscono tradizionali modalità attraverso cui è espresso nelle fonti il legame municipale, in riferimento al luogo natale della persona (o della famiglia)⁵⁰ o al suo domicilio⁵¹.

ai compiti municipali e quindi per condividere, in un certo senso, la posizione di *obnoxius* (JACQUES, *Obnoxius curiae* cit., 304 ss.) e che, in effetti, le differenze sono destinate ad assottigliarsi, in forza di un livellamento che condurrà, di fatto a V secolo avanzato, ad una sostanziale intercambiabilità tra ‘decurione’ e ‘curiale’. La questione è stata analiticamente affrontata dalla M. NAVARRA, *Equilibri tra “centro” e “periferia” nelle costituzioni tardoimperiali del IV-V sec. d.C.*, in *AARC*, vol. XII, Napoli, 1998, 652 ss., part. nt. 57, cui rinvio.

⁵⁰ All’*origo* curiale va riconosciuta una duplice natura: che, da un lato, si ricollega inequivocabilmente alla stirpe familiare di provenienza, come dimostrato da formulazioni del tipo *qui per originem obnoxii sunt* (C.Th. 12.1.13), *qui tamen ex origine curialium descendunt* (C.Th. 12.1.14) e, d’altro canto trova un punto di riferimento, senza certo esaurirvisi, nell’idea di ‘luogo natale’: previsioni esplicite come quelle di C.Th. 12.1.12 (su cui vd. anche nota seguente) e C.Th. 12.1.13 radicano, infatti, sul territorio nativo l’attività del decurione, segni interpretati in funzione di una sopravvivenza dell’idea di ‘cittadinanza locale’, cui l’*origo* va connessa (in tema GANGHOFFER, *L’évolution des institutions municipales* cit. 55 s.; A.H.M. JONES, *Il Tardo impero romano*, II, Milano, 1981, tr. it., 987; A. ORMANNI, s.v. *Curia, Curiali*, in *NNDI*, vol. V, Torino, 64 ss.; F. GRELE, s.v. *Decuriones*, in *NNDI*, vol. V, Torino, 308 ss.; NUYENS, *Le statut obligatoire des décurions* cit., 16 ss.; D. NÖRR, *Origo. Studien zur Orts-, Stadt- und Reichszugehörigkeit in der Antike*, in *TR*, 31, 1963, 525 ss.; ID., s.v. *Origo*, in *RE*, Suppl. X (1965) coll. 433 ss.; JACQUES, *Obnoxius curiae* cit., 305 s.; BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-V²*, Torino, 2011, cit., 78 ss.; Y. THOMAS, «*Origine*» et «*Commune Patrie*». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)*, Paris-Rome, 1996, 46 ss.; O. LICANDRO, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004, 23 ss.; L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I, La classificazione degli incolae*, Milano, 2006, 186 ss.

⁵¹ Dei requisiti indicati da C.Th. 12.1.5 per la sottomissione al vincolo curiale, l’*incolatus*, di cui è anche menzione in C.Th. 12.1.12 per la possibilità di dover soddisfare una duplice obbligazione curiale, nelle situazioni ordinarie determinava l’allargamento del bacino dal quale raccogliere personale per l’assolvimento dei carichi cittadini: «Incola è perciò colui, che ha volontariamente e stabilmente fissato la sua sede in un determinato comune, senza esservi nato», DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*² cit., III, 292. In proposito, MILLAR, *Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status* cit., 367, THOMAS, «*Origine*» et «*Commune Patrie*» cit., 46 ss.; BACCARI, *Cittadini popoli* cit., 88 ss., part. 111 («A differenza del *domicilium* che, come è più volte sottolineato nelle fonti, dipende dalla volontà, l’*origo* dipende dalla *veritas naturae*»), LICANDRO, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano* cit., 370, GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani* cit., 171 ss., 387 nt. 148.

Ma è l'elemento patrimoniale il dato che prende il sopravvento sugli altri quale parametro di riferimento, quasi un assillo, benché non una vera innovazione⁵², per la selezione del personale curiale nell'età di Costantino⁵³.

La richiesta di una certa solidità delle sostanze per l'assolvimento dei *munera* si avvia a divenire, senza dubbio, il fattore predominante, al di là dell'originario significato da attribuirsi al sintagma *condicio possidendi* con il quale è espressa nel testo la fonte per l'assoggettamento alla curia⁵⁴.

La copertura delle funzioni municipali dipende sempre più dalla garanzia che se ne deve offrire⁵⁵: i magistrati sono responsabili per l'eventuale insolvenza dei successori da loro indicati, anche quando l'investitura ufficiale consegua ad un atto popolare⁵⁶. Le cariche rivestite da funzionari poi datisi alla fuga sono adempite utilizzando il patrimonio degli stessi 'latitanti', per tacere poi della fami-

⁵² Se infatti, per l'*idoneitas* alle funzioni di *curialis*, già TERTULLIANO, *De Idolatria* 18.9, parlava apertamente riferendosi a *nativitas* e *substantia*, come sottolinea LEPELLEY, *Ubique res publica: Tertullien témoin méconnu de l'essor des cités africaines à l'époque sévérienne*, in *L'Afrique dans l'Occident romain. Ier siècle av. J.-C. - IVe siècle ap. J.-C.*, Rome, 1990, 410 s.; CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration* cit., 308; R. RILINGER, *Ordo und dignitas: Beiträge zur römischen Verfassungs- und Sozialgeschichte* (a cura di T. SCHMITT, A. WINTERLING), Stuttgart, 2007, 214.

⁵³ Un punto, questo, posto in particolare rilievo nell'analisi del GAUDEMET, *Constantin e les Curies municipales* cit., 52, in rapporto agli *standard* previsti per l'accesso alla curia dei figli dei veterani (e di altre più limitate categorie).

⁵⁴ Che in origine il riferimento fosse alla proprietà vantata dal singolo nel territorio del *municipium* non crede la DE SALVO, *I munera curialia* cit., 295, in connessione con l'infondatezza dei motivi che hanno spinto una certa parte della dottrina ad asserire la corrispondenza della classe dei decurioni con quella dei *possessores*: posizioni che si possono ora confrontare e dire sostanzialmente condivise da CECCONI, *Honorati, possessores, curiales* cit., part. 44 ss.

⁵⁵ L'ambivalenza dell'elemento in questione, peraltro, potrebbe anche leggersi alla luce degli sforzi classificatorii che, presumibilmente non da troppo tempo, Arcadio Carisio aveva operato (*l. s. de mun. civ.* D. 50.4.18.21-23), con la probabile messa a frutto di un segmento del *de officio proconsulis* ulpiano (D. 50.4.6.5), sulla 'duplicità' dei *munera patrimonii*, e per cui mi permetto di rinviare a FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica* cit., 92-95.

⁵⁵ C.Th. 12.6.1 Imp. Constantinus A. ad edictum. *Si quem susceptorem evertisse constiterit rationem et ad solvendum non esse idoneum, creator eius hac necessitate teneatur; ut, quidquid ille dilapidavit, ipse de propriis rebus instauret compellaturque damnum omne sarcire, quod non esse inlatum, si in idoneis nominandis competens adhibitum esset examen.* Dat. VII April. Crispo II et Constantino II CC. cons. (27 Apr. 321).

⁵⁶ C.Th. 12.5.1 Imp. Constantinus A. Tiberiano comiti per Africam. *Si magistratus, qui sufficiens duumvir in futurum anni officium impertiunt, periculi sui contemplatione provideant, ut, quamvis populi quoque suffragiis nominatio in Africa ex consuetudine celebretur; tamen ipsi nantur pariter ac laborent, quemadmodum possint ii, qui nominati fuerint, idonei reperiri. Nam aequitatis ratio persuadet, nisi idonei fuerint nominati, ipsos, quorum est periculum, adtineri.* Dat. Nicomediae III Kal. Aug. Constantino A. VII et Constantio Caes. cons. (30 Lug. 325/326).

gerata posizione del *susceptor* e della particolare responsabilità gravante sul suo *creator*⁵⁷ (ma che ribadisce con forza un principio affermato in C. 11.34.2 da Gordiano⁵⁸): tutti argomenti che, notoriamente, hanno suscitato una vivace attenzione⁵⁹. Anche i riferimenti ai figli dei veterani e ai membri del clero per il loro inserimento nelle curie non prescinderanno mai, sotto la signoria di Costantino, da

⁵⁷ C.Th. 12.1.16 Imp. Constantinus A. *Si ad magistratum nominati aufugerint, requirantur et, si pertinaci animo latere potuerint, his ipsorum bona permittantur, qui praesenti tempore in locum eorum ad duumviratus munera vocabantur, ita ut, si postea repperiti fuerint, biennio integro onera duumviratus cogantur agnoscere. Omnes enim, qui obsequia publicorum munerum declinare temptaverint, simili condicione teneri oportet.* Dat. III kal. Octob. Serdicae constantino A. VIII et Constantio IIII cons. (29 Set. 329).

⁵⁸ Imp. Gordianus. A. Rufino. *Si successoris tui successor non idoneum loco suo magistratum denominavit, administrationis eius periculum ad personam tuam spectare nequaquam potest. Etenim nominati successoris dumtaxat quisque periculum suscipere compellitur nec ad nominatoris nominatorem manus iure porrigi possunt.*

Dell'operatività del principio affermato, vi è, del resto, ampia testimonianza in un dibattito di antica tradizione: essenziali, le osservazioni di F. GRELLE, *Libanio ad Antiochia*, in *Labeo*, 5, 1959, 236 (ora in ID., *Diritto e società nel mondo romano* [a cura di L. FANIZZA], Roma, 2005, 23); F. WIEACKER, *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien (235-284 ap. J.-C.)*, in *RHD*, 49, 1971, 215 nt. 15; A. WATSON, *Private Law in the Rescripts of Carus, Carinus and Numerianus*, in *TR*, 41, 1973, 22 nt. 22; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta Temporum Meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978, 41 ss.; A. NICOLETTI, *Sulla politica legislativa di Gordiano III*, Napoli, 1981, 123 ss.; M. KASER - K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996, 436 nt. 4.

⁵⁹ Al di là dei persistenti problemi di datazione in proposito, dalle fonti e dagli studi ad essi dedicati traspare come i municipi continuassero, anche in epoca costantiniana, ad essere considerati dall'apparato centrale il referente naturale per la funzione impositiva, per cui, in generale, DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², V, cit., 520 ss.; R. MACMULLEN, *Roman Government's response to crisis. A. D. 235 - 337*, London, 1976, 121 ss.; A. CHASTAGNOL, *Problèmes fiscaux du Bas-Empire*, in *Points de vue sur la fiscalité* (a cura di H. VAN EFFENTERRE), Paris, 1979, 127 ss.; ID., *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien à Julien. La mise en place du régime du Bas-Empire (284-363)*², Paris, 1985, 295 ss.; R. DELMAIRE, *Cités et fiscalité au Bas-Empire: à propos du rôle des curiales dans la levée des impôts* in *La fin de la cité e le début de la cité médiévale* (a cura di CL. LEPALLEY), Bari 1996, 59 ss.; per le singole *constitutiones* qui ricordate, vd. rispettivamente GAUDEMET, *La législation du IVème siècle* cit., 154 nt. 28; M. SARGENTI, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in *SDHI*, 61, 1995, 387 nt. 87; F. PERGAMI, *Il processo criminale nella legislazione degli imperatori Valentiniano I e Valente*, in *Index*, 25, 1997, 518 nt. 18; DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 309; J. GAUDEMET, *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien*, in *AARC*, vol. V, Perugia, 1983, 152; G. IMPALLOMENI, *L'inquadramento giuridico delle colonie e dei municipi ("Iulia Concordia" e "Opitergium") nell'ambito dell'impero romano* in *Index*, 26, 1998, 12 nt. 12; GAUDEMET, *Constantin e les Curies municipales* cit., 66 S.; LIEBS, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins* cit., 347 nt. 47; S. GIGLIO, *La giurisdizione criminale dei senatori nel tardo Occidente*, in *Labeo*, 38, 1992, 231 s.; KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht* cit., 545; CORCORAN, *The Empire of Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284 - 324*², Oxford, 2000, 310.

una certa consistenza patrimoniale⁶⁰: *substantiam muneribus aptam possidens*⁶¹, *opulentia facultatum*⁶², *patrimoniis idonei*⁶³, *instructum idoneis facultatibus*⁶⁴, *re familiari gaudentes*⁶⁵ sono solo alcune delle locuzioni più sintomatiche utilizzate dalla cancelleria imperiale⁶⁶.

⁶⁰ Sia qui sufficiente rinviare a quanto dimostrato rispettivamente da GAUDEMET, *Privilèges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans* in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, II, Milano, 1982, 177 ss. e da CRIFÒ, *C.Th. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela* cit., 709 ss.

⁶¹ C.Th. 12.1.13, per il richiamo 'in servizio' presso le *curiae* di una quantità di soggetti, su cui vd. A. CHASTAGNOL, *Constantin et le Sénat*, in *AARC*, vol. II, Perugia, 1976, 55, LIEBS, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins* cit., spec. 340 ss., BARNES, *The new Empire of Diocletian and Constantine* cit., 131, JACQUES, *Obnoxius curiae* cit., 316 ss., MILLAR, *Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status* cit., 354 nt. 48; DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 302, 317; F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, 250; PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantico*, Roma, 2003, 418 s.

⁶² C.Th. 16.2.6, ove è imposto ai curiali il divieto di accedere al clero; in proposito, DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, cit., 555, CRIFÒ, *C.Th. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela* cit., 709 ss.; R. MARTINI, *Su alcuni provvedimenti costantiniani di carattere sociale*, in *Poteri religiosi e istituzioni. Il culto di san Costantino imperatore tra Oriente e Occidente* (a cura di F. Sini, P. Onida), Torino, 2003, 191.

⁶³ C.Th. 7.22.2, sulla chiamata *ad militiam* o, in alternativa, agli *obsequia curialia*, dei figli dei veterani; su cui, MILLAR, *Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status* cit., 354 nt. 48; V. GIUFFRÈ, «Iura» e «arma» (1983), in ID., *Lecture e ricerche sulla res militaris*, II, Napoli, 1996, 436 e nt. 133, 444 e nt. 163, J. EVANS-GRUBBS, *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford, 1995, 25, H.-J. HORSTKOTTE, *Vom Honoratiorenzirkel zur Strafanstalt? Rekrutierungsvorschriften für die spätromische Kurie*, in *ZPE*, 125, 1999, 244 e nt. 14; R.W. MATHISEN, *Law, society, and authority in late antiquity*, Oxford, 2001, 189.

⁶⁴ C.Th. 16.2.3, sull'incompatibilità tra decurionato e *nomen obsequiumque clericorum*; in proposito, M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio* in *AARC*, vol. I, Napoli 1975, 276 nt. 75, CRIFÒ, *C.Th. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela* cit., 726 s., G.L. FALCHI, *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in *AARC*, vol. VI, Perugia, 1986, 182 ss., 195, G. BARONE-ADESI, 'Servi fugitivi in ecclesia'. *Indirizzi cristiani e legislazione imperiale*, in *AARC*, vol. VIII, Napoli, 1990, 696; M. BELLOMO, *Sozomeno, il vescovo, la colpa. Un caso di vescovi curiali*, in *AARC*, vol. XV, Napoli 2005, 520 ss.

⁶⁵ C.Th. 7.22.5, sull'annessione alle curie, tra gli altri, di *filii veteranorum* inatti alle armi; sul tema, LIEBS, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins* cit., 348 nt. 48; JACQUES, *Obnoxius curiae* cit., 321 ss.; GIUFFRÈ, «Iura» e «arma» cit., 438 e nt. 141; PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica* cit., 410 e nt. 105; A. MAGIONCALDA, *Le fonti giuridiche sull'esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I* in *L'armée Romaine de Dioclétien a Valentinien Ier. Actes du Congrès de Lyon. 12-14 septembre 2002* (a cura di Y. LE BOHEC, C. WOLFF), Lyon, 2004, 69 ss. e 88.

⁶⁶ Anche se la preoccupazione di Costantino per l'idoneità finanziaria degli incaricati di funzioni municipali (che, parallelamente, diventava, com'è ovvio, la preoccupazione della *curia*) sembra proprio la stessa manifestata dal consiglio municipale di Hermoupolis sul declinare

D'altro canto, può almeno ritenersi significativo di un certo 'stato d'emergenza', presupposto da parte della legislazione costantiniana, il silenzio intorno al requisito che, in epoca Severiana, Callistrato collocava al primo posto di una gerarchia ideale *de honoribus sive muneribus gerendis* (che, pure, non era privo di un richiamo alle *facultates* dell'incaricato⁶⁷): della considerazione in sé della persona, e quindi, per così dire, dell'esigenza di una verifica del suo profilo 'morale' (che non poteva mancare in una concezione evergetica dell'assunzione di incarichi municipali da parte della classe aristocratica⁶⁸), non vi è parola nelle *constitutiones* di Costantino, che non escludono, invece, che l'assoggettamento alla curia possa dipendere da misura di ripiego, addirittura da sanzione disciplinare⁶⁹.

del III secolo, come sappiamo da P. OXY. 12.1415: sul punto, M. DREW-BEAR, *Les archives du conseil municipal d'Hermoupolis Magna*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di Papirologia*, III, Napoli 1984, 807 ss., ID., *Hermoupolis-la-Grande à l'époque de Gallien. Recherches sur l'histoire d'une cité de l'Égypte romaine à la lumière des archives de son conseil*, Paris, 1988, 41; CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration* cit., 307.

⁶⁷ D. 50.4.14.3 Call. I *de cognitionibus De honoribus sive muneribus gerendis cum quaeritur, in primis consideranda persona est eius, cui defertur honor sive muneris administratio: item origo natalium: facultates quoque an sufficere iniuncto muneri possint: item lex, secundum quam muneribus quisque fungi debeat.*

⁶⁸ Sul testo, R. BONINI, I «Libri de cognitionibus» di Callistrato. *Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»* I, Milano, 1964, 51 s. e 140 nt. 44; LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der magistratus municipales und der decuriones* cit., 226; CRIFÒ, *CTh. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela* cit., 725; F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993, 67 ss.; ultimamente, S. PULIATTI, *Callistratus. Opera*, Roma, 2020, 116 s.

⁶⁸ Linee essenziali sull'evergetismo privato nelle città in P. VEYNE, *Il pane e il circo. Sociologia storica e pluralismo politico*, tr. it., Bologna, 1984, specialmente 452 ss., la cui attenzione è dedicata, in modo precipuo, alle realtà cittadine dell'Oriente romano; adde F. JACQUES, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome, 1984, 687 ss., per il significato basilare del fenomeno negli ambienti municipali, cfr. GIARDINA, *Amor civicus. Formule e immagini dell'evergetismo romano nella tradizione epigrafica*, in *La terza età dell'epigrafia* cit., 67 ss.; M. LE GLAY, *Évergétisme et vie religieuse dans l'Afrique romaine* in *L'Afrique dans l'Occident romain* cit., 77 ss. Vasta raccolta di documenti epigrafici, anche se per un'area limitata in E. FORBIS, *Municipal virtues in the Roman Empire. The evidence of Italian honorary inscriptions*, Stuttgart-Leipzig, 1996, 29 ss.; vd. quindi GRELE, *I munera civilia e le finanze cittadine* in AA.VV., *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996)*, Rome 1999, 140 s.

⁶⁹ Come si può leggere, ad es., in C.Th. 7.22.1 e 5 (vd. JACQUES, *Obnoxius curiae* cit., 314 nt. 14, 321 s.; GIUFFRÈ, «*Iura*» e «*arma*» cit., 436 e nt. 132, 438 e nt. 141, e, per gli spinosi dubbi di datazione, PORENA, *Problemi di cronologia costantiniana* cit., part. 213 s.): evenienze che, non inclinando in favore del prestigio delle curie municipali, hanno però finito con l'avvalorare, in un modo non pienamente equilibrato, una visione generalizzante di una 'città costantiniana' come entità in decadenza: sul tema, vd. le osservazioni puntuali e circostanziate della

Nella medesima direzione si muovono le prescrizioni di C.Th. 12.1.6: accanto alle norme di stretto stampo penalistico disposte contro il decurione reo di darsi a *sordida conubia*⁷⁰, il vero obiettivo sembra doversi individuare nella sua ricchezza mobile, comunque sottoposta a confisca⁷¹; e lo stesso si può dire del provvedimento che istituisce una sorta di successione legale della curia sul patrimonio del decurione che muoia *sine liberis et intestatus*⁷². Figlie dello stesso ‘stato d’emer-

DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., specialmente 292 s. e, ultimamente, CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux* cit., part. 89 ss.

⁷⁰ Che, più in generale, rinvia al problema delle unioni tra persone libere e schiave in età costantiniana; vd. sul tema, in particolar modo, SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell’ultimo trentennio*, in *AARC*, vol. I, Perugia, 1975, 270 ss.; A. POLAČEK, *Alcuni problemi giuridico-sociali dell’epoca ostantiniana. Saggio d’interpretazione strutturalistica*, ivi, 217 s.; NAVARRA, *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, in *AARC*, vol. VIII, Napoli, 1990, 436 ss.; GAUDEMET, *Union libre et mariage dans la Rome imperiale*, in *Iura*, 40, 1989, specialmente 13 s.; EVANS-GRUBBS, *Law and Family in Late Antiquity* cit., 278 ss.; M.P. BACCARI, *Concetti ulpiani per il “diritto di famiglia”*, Torino, 2000, spec. 33 ss.; EAD., *Il conubium nella legislazione di Costantino*, in *Poteri religiosi e istituzioni* cit., 193 ss., part. 200 ss.; in generale, R. ORTU, *Costantino e la tutela giuridica della ‘servorum agnatio’*. *Riflessioni su C.Th. 2.25.1* in *Filia. Scritti per G. Franciosi* (a cura di F.M. D’IPPOLITO), III, Napoli, 2007, 1887 ss.

⁷¹ Per cui cfr. E. LEVY, *Rehabilitierung einiger Paulussentenzen*, in *SDHI*, 31, 1965, 2 s.; DUPONT, *La vente et les conditions socio-économiques dans l’empire romain de 312 à 535* cit., 278 nt. 78; LIEBS, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins* cit., 341 nt. 41; GAUDEMET, *Union libre et mariage dans la Rome imperiale* cit., 13 s.; A. POLAČEK, *Diritti dell’uomo nell’epoca costantiniana: Cenno storico, sociologico e metodologico*, in *AARC*, vol. VIII, Napoli, 1990, 96 s.; W. WALDSTEIN, *Schiavitù e Cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, ivi, 128; O. STANOJEVIC, *‘Laesio enormis’ e contadini tardoromani*, ivi, 225; NAVARRA, *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana* cit., 436 s.; DE SALVO, *Nolo munera ista* (*Aug., Serm. 355, 3*): *eredità e donazioni in Agostino*, in *AARC*, vol. IX, Napoli, 1993, 315; SARGENTI, *Le “res” nel diritto del tardo impero*, in *Labeo*, 40, 1994, 313 ss.; DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 298; G. DE BONFILS, *La “terminologia matrimoniale” di Costanzo II: uso della lingua e adattamento politico*, in *Labeo*, 42, 1996, 259 s.; G. SANTUCCI, *Potentiores e abusi processuali*, in *AARC*, vol. XI, Napoli, 1996, 328; P. LEPORE, *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, in *SDHI*, 66, 2000, 367 nt. 67; SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio* cit., 544 nt. 15; LIZZI TESTA, *Costantino tra fede, economia e politica* cit., 153.

⁷² La circostanza che in C.Th. 5.2.1 Costantino escluda la possibilità di considerare i beni come vacanti e di richiederne l’assegnazione, è stata ritenuta in linea con la diffidenza dell’imperatore anche verso i propri rescritti (più in generale, sull’atteggiamento costantiniano in materia di fonti, vd. *infra*): ma, come sottolineato da CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration* cit., 302 e nt. 149, l’incidenza del provvedimento in questione dovrebbe essere riconsiderata e non ‘semplicisticamente’ valutata come un altro mezzo di Costantino per vincolare ancor più saldamente uomini e beni alle *curiae*. Sul tema vd., in particolare, GAUDEMET, *Constantin e les Curies municipales* cit., 73 s.; NUYENS, *Le Statut* cit., 75 s.; F. TOMÁS Y VALIENTE, *La sucesión de quien muere sin parientes y sin disponer de sus bienes*, in *AHDE*,

genza', peraltro, sembrano le asserzioni medesime che hanno indotto il Gaudemet ad affermare che da Costantino che si possa ritenere instaurato il principio dell'ereditarietà del decurionato⁷³. Del resto, una certa effettività del nesso ereditario è ben presente anche nelle misure di depotenziamento dell'esercito prese all'indomani della vittoria su Licinio: <qui> *ex genere decurionum sit... curiae suae et civitati reddatur*⁷⁴.

Enunciato quasi sotto un aspetto ricognitivo, tale vincolo è ritenuto come il presupposto logico delle innumerevoli locuzioni che alludono ai rimedi dei problemi municipali. I verbi impiegati al riguardo sono per lo più *restituere*, *reddere*, *retrahere*, *revocare*. Il prefisso iterativo è il loro segno di distinzione, la loro comune condivisione della stessa area semantica: i decurioni, «la grande classe media delle municipalità»⁷⁵, appartengono a qualcosa cui debbono *ri-tornare*. La curia è chiamata *munerum societas*⁷⁶: ma sulla posizione dei decurioni all'interno di questa società restano pochi dubbi.

36, 1966, 198 nt. 21, 204 s.; P. VOGLI, *Il diritto ereditario romano nell'età del Tardo Impero*, in *Iura*, 29, 1978, 26 ss.; CAMODECA, *Rapporti socio-economici fra città e territorio nel mondo tardoantico* cit., 583; E. VOLTERRA, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 84, 1981, 105 nt. 27, per i dubbi di Mommsen sulla paternità del provvedimento, EVANS-GRUBBS, 'Munita coniugia'. *The Emperor Constantine's Legislation on Marriage and the Family*, Ann Arbor/ Michigan, 1987, 131, EAD., *Law and Family in Late Antiquity* cit., 161 s.; CUNEO, *Alcune problematiche di codificazione in tema di eredità*, in *AARC*, vol. XVI, Napoli 2007, 561 s.

⁷³ Anche se diano l'impressione di essere solo incidentalmente proferite, seppure in modo inequivocabile: GAUDEMET, *Constantin e les Curies municipales* cit., 46 ss. Non risulta, infatti, l'esistenza di una costituzione-fonte dell'obbligazione curiale collegata a questo aspetto: il primo accenno testuale alla trasmissione per discendenza del vincolo si trova in C.Th. 9.21.1, notoriamente riguardo alla valutazione della condizione sociale del reo di contraffazione monetaria; ma risulta difficile caricare di un significato così forte il *si decurio vel decurionis sit filius* del testo. Più significativa, apparentemente, l'espressione contenuta in C.Th. 12.1.7, prescrizione che consentiva la nomina nella curia a partire dal diciottesimo anno d'età, contenuta in una costituzione molto più ampia (e per cui vd. già *supra* nt. 49): *filios decurionum... muneribus civis adgregari praecipimus*; che formalmente (e più utilitaristicamente), però, per i figli dei decurioni dispone solo l'assoggettamento ai *munera*, piuttosto che l'ingresso nell'*ordo*.

⁷⁴ C.Th. 12.1.10: le stesse considerazioni sono valide per le regole di ammissione al clero imposte nel 329, dove la *ex municipibus prosapia* costituisce motivo d'esclusione (C.Th. 16.2.6 e 3: CRIFÒ, *C.Th. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela* cit., 726 s.) e per C.Th. 12.1.22, dove *decuriones decurionumque filii deque his geniti* risultano essere destinatari dell'ordine di rientro alle curie dal servizio intrapreso (pur restando i *palatini* indenni da questa misura: DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 302; esiti ulteriori evidenziati da DI PAOLA, *I curiales nella legislazione di Valentiniano* cit., 221 s.).

⁷⁵ ABBOTT - JOHNSON, *Municipal administration in the Roman Empire* cit., 206.

⁷⁶ C.Th. 12.1.17 (vd. *infra* nt. 95, 99 e 101).

4. L'assegnazione di oneri civici e il rispetto dei quadri gerarchici municipali

La legislazione costantiniana in materia di amministrazione cittadina è ampia e diffusa uniformemente nel tempo: la cancelleria, peraltro, si confronta con l'esistenza di un lessico giuridico che, in tema di *munera curialia*, era andato strutturandosi lungo l'arco di secoli e aveva da poco trovato sistemazione⁷⁷. Ermogeniano⁷⁸ e, in modo particolare, Arcadio Carisio⁷⁹ ci forniscono per un periodo di poco anteriore, o in parte coincidente con l'età costantiniana⁸⁰, cataloghi dei *munera* che in larga parte combaciano, seppure notoriamente impostati su

⁷⁷ Ancora utile CHARBONNEL, *Les «munera publica» au IIIe siècle* cit., 71-93, sull'opera della giurisprudenza severiana in materia.

⁷⁸ 1 *epit.* D. 50.4.1: sul punto, GRELE, *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli, 1963, 87 ss.; D. LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diocletians*, Göttingen, 1964, 13 ss.; A. CENDERELLI, *Ricerche sul 'Codex Hermogenianus'*, Milano, 1965, 229; HORSTKOTTE, *Systematische Aspekte der munera publica in der römischen Kaiserzeit*, in *ZPE*, 111, 1996, 233 ss.; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero II. Tradizione e fortuna dei libri de officio proconsulis nella tarda antichità*, Napoli, 2004, 30 nt. 52; e DOVERE, *De iure* cit., 176 nt. 101, 193 ss.

⁷⁹ *L. s. mun. civ.* D. 50.4.18, su cui in particolar modo, A. DELL'ORO, *Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel Codice*, in *Studi in onore di E. Betti*, II, Milano 1962, 333 ss.; M. BALESTRI FUMAGALLI, *I libri singulares di Aurelio Arcadio Carisio*, in *MIL* 36, 1978, 53 ss.; E. PÓLAY, *Aurelius Arcadius Charisius, der nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage*, in *BIDR* 89, 1986, 185 ss. (che fa il punto di quanto affermato in scritti precedenti, ID., *Zeichen des Übergangs von der Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus in den Schriften von Arcadius Charisius, dem nachklassischen Juristen der Digesten*, in *Klio* 64, 1982, 161 ss., ID., *Über die 'munera civilia' im Werke des Digestenjuristen Arcadius Charisius*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo I*, Milano, 1982, 525 ss., ID., *Arcadius Charisius als der nachklassische Jurist der Digesten*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, V, Napoli, 1984, 2395 ss.), GRELE, *Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia»*, in *Index*, 15, 1987, 63 ss.; T. HONORÉ, *Arcadius, also Charisius: Career and Ideology*, in *Index* 22, 1994, 163 ss.; D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari, 2012, 62 ss.; FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica* cit., 69 ss.

⁸⁰ Sull'inquadramento, anche cronologico, dell'opera e della figura di Ermogeniano, vd. DOVERE, *De iure. L'esordio delle epitomi di Ermogeniano*² cit., 3 ss., part. 13 s. nt. 32; per la datazione dell'attività di Arcadio Carisio all'età diocleziana (e non di Costantino) vd. GRELE, *Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia»* cit.; 64; LIEBS, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260 - 640 n. Chr.)*, Berlin, 1987, 26; T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*² cit., 160, ove è segnalata la discussione sul tema, LIEBS, *Recht und Rechtsliteratur*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, V. *Restauration und Erneuerung 284-374 n. Chr.*, a c. di R. HERZOG, P. LEBRECHT SCHMIDT, München, 1989, part. 69 ss.; MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale* cit., 932 nt. 25; per la collocazione di Carisio ad epoca di poco successiva, PÓLAY, *Aurelius Arcadius Charisius, der nachklassische Jurist der Digesten* cit., 196 ss.; M. TALAMANCA, *Rec. a LIEBS, Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit., in *BIDR* 90, 1987, 603 s., ID., *L'Aequitas nelle costituzioni imperiali*

scansioni classificatorie divergenti (e che non furono insensibili ai rapporti con la coeva legislazione imperiale⁸¹): così le figure delle funzioni civiche elencate, singolarmente corrispondenti alle categorie di *munera patrimonii* o *munera personalia* (e anche *munera mixta*, secondo la prospettiva carisiana⁸²) presentano il quadro di una situazione complessa⁸³. Già per l'epoca di Costantino, l'esecuzione di questi compiti coinvolge direttamente l'attività dei decurioni, e nelle fonti quella di *munera curialia* diventa una denominazione la cui frequenza può essere valutata in modo significativo, in relazione alle altre consuete⁸⁴. Il titolo *de decurionibus* del Codice Teodosiano – ma non solo – è, sotto questo aspetto, molto ricco ed esemplare, per la parte riferibile alla politica di Costantino. La verosimile *occasio legis* di più di un testo pare mettere infatti a nudo la ricorrente aspirazione

del periodo epiclassico, in Aequitas. Giornate in memoria di Paolo Silli. Atti del Convegno, Trento, 11-12 aprile 2002 (a cura di G. SANTUCCI), Padova, 2006, 102 nt. 99.

⁸¹ Per i problemi della catalogazione sistematica in materia, vd. M. NUYENS, *La théorie des 'munera' et l'obligation professionnelle au Bas-Empire*, in *RIDA*, 5, 1958, 519 ss. e specialmente 523 s., N. CHARBONNEL, *Les «munera publica» au IIIe siècle* (Th.), Paris, 1972, 53 ss.; CH. BRUSCHI, *Les «munera publica», l'état et la cité au début du Bas Empire*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino III*, Napoli, 1984, 1311 ss., e, in seguito, HORSTKOTTE, *Systematische Aspekte der munera publica* cit., 233 ss; il riferimento qui rilevante per l'attività legislativa è, naturalmente, a C. 10,42,8 (a. 293/294) per l'inclusione della *decaprotia* nella categoria dei *munera patrimonii* (così come, presumibilmente nello stesso torno di tempo, sostenuto da Ermogeniano, e al contrario di quanto giudicato da Carisio: GRELLE, *Libanio ad Antiochia* cit., 20, DELL'ORO, *Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel Codice* cit., 339 s., JONES, *Il tardo impero romano II* cit., 977 ss., DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, cit., 514, D. LIEBS, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in *ZSS*, 113, 1983, 504 nt. 140, GRELLE, *Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia»* cit., 75 s., M.V. GIANGRIECO PESSI, *Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi*, Napoli, 1988, 61 ss., S. GIGLIO, *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli, 1990, 54 s., HONORÉ, *Emperors and Lawyers*² cit., 160, ID., *Arcadius, also Charisius: Career and Ideology* cit., 174 nt. 58, CORCORAN, *The Empire of Tetrarchs*² cit., 91, S. TAFARO, *Il giurista e l'«ambiguità». Ambigere, Ambiguitas, Ambiguus*, Bari, 1996, 151 ss., SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origini e vicende* cit., 222.

⁸² D. 50.4.18.26, *Arcad Char. l. s. de mun. civ.*: che, qui esplicitando la sua dipendenza da un insegnamento di Modestino, mette in collegamento il mondo 'classico' con quello 'epiclassico' del diritto, secondo quanto evidenziato in un discorso più ampio da T. HONORÉ, *Roman Law 200 to 400 AD: From Cosmopolis to Rechtsstaat?*, in *Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire* (a cura di S. SWAIN, M. EDWARDS), Oxford, 2006, 112 nt. 11.

⁸³ Che, evidentemente doveva in qualche modo essere composta per le esigenze, soprattutto, della «burocrazia centrale»: sul punto valgono le fondamentali indicazioni di F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* cit., 248, cui adde F. GRELLE, *La forma dell'impero, Storia di Roma* cit. III.1, 80 s., e A. PARMA, *Per un nuovo corpus dei decreta decurionum delle città romane d'Italia e delle province occidentali*, in *CCGG*, 14, 2003, 167.

⁸⁴ Vd. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 291 ss.

sociale di evitare i *munera*, attraverso esenzioni più o meno speciali: di contro, la costante volontà dell'imperatore che cerca di porre un freno a comportamenti abusivi che compromettono il regolare assolvimento delle prestazioni municipali (salvo privilegiare gli *status* di alcune categorie), senza tuttavia poter prescindere dal 'dialogo'⁸⁵.

La posizione dei vari decurioni non è quindi indistinta: esiste, e più volte richiamato, ciò che si potrebbe dire un *cursus honorum* municipale⁸⁶. La carriera, seguita *vel aetate vel meritis*⁸⁷, conduce all'assunzione delle magistrature cittadine via via più importanti, e, una volta percorsa ordinatamente, dà eventualmente la possibilità di ottenere forme di esenzione dall'adempimento dei *munera*, all'epoca tanto ambite⁸⁸. Il confronto degli albi delle città di Canusium⁸⁹ e di Timgad⁹⁰ dimostra che, nonostante la notevole differenza d'età dei due documenti, una gerarchia curiale esistesse e, tutto sommato, non fosse cambiata poi troppo in un secolo e mezzo⁹¹.

⁸⁵ Vd. LENSKI, *Constantine and the cities* cit., 132-137; in modo particolare, con argomenti conclusivi, CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux* cit., 85-125.

⁸⁶ Sul tema, per una caratterizzazione generale, vd. E. FOLCANDO, *Cronologia del cursus honorum municipale*, in *Epigrafia e territorio*, 5, 1999, 63 ss.

⁸⁷ C.Th. 12.1.20 (su cui *infra*).

⁸⁸ In proposito, vd. SIRKS, *Munera publica and Exemptions* cit., part. 83 ss.

⁸⁹ Il documento della cittadina delle Puglie, CIL 9,338 (= ILS 6121 = ERC 35), che risale al 223 d.C., mostra l'elenco dei decurioni dell'anno in corso: i due *quinquennales* in carica, trentuno *patroni clarissimi*, otto *patroni* con dignità equestre, sette *ex-quinquennales*, ventinove *duoviralicii*, diciannove *aedilicii*, nove *quaestoricii*, trentadue *pedanei* e venticinque *praetextati*. Sullo stesso livello dei gradi più elevati sono considerati gli appartenenti al collegio dei *flamines*. In proposito, vd. M. SILVESTRINI, *Aspetti della municipalità di Canusium: l'albo dei decurioni* in *MEFRA*, 102, 1990, 595 ss., M. CHELOTTI, *Mobilità sociale e legami familiari alla luce dell'albo dei decurioni di Canosa (CIL 9.338)*, in *MEFRA*, 102, 1990, 603 ss., F. GRELE, *Canosa romana*, Roma, 1993, spec. 161 ss., F. DEL CASON PATRIARCA, *Considerazioni demografiche sulla lista della tabula di Canusium*, in *Athenaeum* 83, 1995, 245 ss., H. MOURITSEN, *The album from Canusium and the Town Councils of Roman Italy*, in *Chiron* 28, 1998, 229 ss.

⁹⁰ L'album, pervenuto incompleto, del municipio africano di Timgad (CIL 8,2403 = ILS 6122), del 367 ca., indica una lista per diversi aspetti assimilabile a quella di Canusium: cinque *patroni clarissimi*, due *virii perfectissimi*, il *curator*, l'unico *duovir* rimasto in carica, due *aediles*, un *quaestor*, dodici *duoviralicii*, alcuni *aedilicii* e *quaestoricii*, diversi *pedanei*. I due *sacerdotes* e i trentatré *flamines perpetui* godono del medesimo riguardo delle dignità più alte. Sul tema. J.H. OLIVER, *The Significance of the Municipal Album of Timgad*, in *RIDA*, 5, 1958, 537 s.; A. CHASTAGNOL, *L'album municipal de Timgad*, Bonn, 1978, part. 102 ss., H. HORSTKOTTE, *Die Datierung des Dekurionenverzeichnisses von Timgad und die spätrömische Klerikergesetzgebung*, in *Historia*, 33, 1984, 238 ss.; C. WITSCHEL, *Die Entwicklung der Gesellschaft von Timgad im 2. bis 4. Jh.n.Chr.*, in *Klio*, 77, 1995, 266 ss.

⁹¹ E che quindi, nonostante, alcune differenze presenti, e ben note agli studiosi del settore, si possa essere d'accordo con il giudizio di sintesi del LEPELLEY, *Aspects de l'Afrique romaine*:

Agli occhi di Costantino, in costante rapporto con i centri cittadini dell'impero, la carriera curiale mantiene un ruolo preciso. Frequenti sono le prescrizioni a favore del corretto ed ordinato assolvimento degli incarichi municipali: e persino tra i figli degli alti funzionari imperiali solo coloro che *perfuncti muneribus idonei repperi sint* hanno diritto al mantenimento delle dispense onorarie eventualmente accordate⁹²: sottraendo, la fruizione di dispense immaturamente guadagnate, prezioso personale alle curie. Ecco dunque la ragione per la quale tali dignità onorarie debbono essere riconoscimenti di fine carriera e nessuno, *nisi qui cunctos in patria gradus egressus per ordinem venerit*⁹³, deve raggiungerle anzitempo.

Proprio tale precisazione, estratta da C.Th. 12.1.4, provvedimento indirizzato al *comes Hispaniarum* Ottaviano⁹⁴, è indicativa, già nel 317, di questa certa direzione di marcia. Il riordino delle gerarchie municipali, comincia da qui e costituisce la prima applicazione di quel criterio di discernimento per la convalida dei titoli d'esonazione che, portato all'estremo, condurrà al ben noto esito di invalidare i rescritti imperiali in materia⁹⁵. Nel caso di specie, poi, non sembri sanzione troppo lieve che decurioni di un certo rango fossero costretti a rimanere in piedi durante le riunioni del consiglio (come si addiceva ai giovani *praetextati*): in un mondo nel quale la formalità di certe azioni manteneva un valore molto alto «la

les cités, la vie rurale, le christianisme cit., 106, per il quale «L'album de Timgad ressemblait à celui de Canusium».

⁹² C.Th. 12.1.13 (vd. *supra*).

⁹³ C.Th. 12.1.4 (in proposito, vd. GANGHOFFER, *L'évolution des institutions municipales* cit., 50, 60 e 114, LIEBS, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins* cit., 339, CRIFÒ, *CTh. 16.2.2 e l'esonazione dei chierici dalla tutela* cit., 736, MILLAR, *Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status* cit., 365, 369, D. SCHLINKERT, *'Ordo Senatorius' und 'Nobilitas'. Die Konstitution des Senatsadels in der Spätantike*, Stuttgart, 1996, 104, CORCORAN, *The Empire of Tetrarchs*² cit., 283, DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 312).

⁹⁴ Sulla cui figura di 'inviato speciale' dell'imperatore, J. WIEWIORSKI, *Comes Hispaniarum Octavianus - the special envoy of Constantine the Great (some Remarks)*, in *Gerión*, 2006, 24, 325 ss., part 332 ss. per l'analisi del testo in questione, che l'a. ipotizza esser stato concepito come *rescriptum*.

⁹⁵ C.Th. 12.1.17, senza che, eventualmente, il *consensus civium vel curiae* possa essere più preso in considerazione (e, del resto, il divieto ai governatori di concedere *vacatio munerum civilium* costituisce il contenuto della costituzione incipitaria del *de decurionibus* teodosiano): G.G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, 82 ss.; T. GIARO, *Excusatio necessitatis nel diritto romano*, Warszawa, 1982, 339; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984, 106 nt. 57; LIEBS, *Unverhohlene Brutalität in den Gesetzen der ersten christlichen Kaiser*, in *Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlaß des 75. Geburtstages von Franz Wieacker* (a cura di O. BEHREND), Ebelsbach, 1985, 96 nt. 45; DURLIAT, *La fuite des colons et des curiales* cit., 353 s. nt. 44; C. DRECOLL, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr.*, Stuttgart 1997, 65; DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 314 (e vd. *infra* nt. 101 e 103).

minaccia di un disonore in pubblico doveva mantenere senz'altro un riscontro positivo»⁹⁶. Precise direttive giungono ad Ottaviano⁹⁷ soprattutto contro i comuni abusi per l'ottenimento della dignità del presidato: può esser concessa solamente a coloro che abbiano percorso ordinatamente tutti i gradi della carriera curiale. Chi abbia raggiunto in anticipo *dignitas* di ex-governatore, infatti, non si gioverà dei benefici a tale *status* connessi, se non *post expletos honores civicos*⁹⁸.

In questo modo, si può affermare che Costantino inauguri un vero e proprio 'new deal' della disciplina delle attribuzioni onorarie, la loro semplice concessione non essendo più causa automatica d'esonero per i vari obblighi municipali.

La stessa strada, si direbbe, qualche tempo dopo condurrà l'imperatore ad una scelta ancor più netta, ed in linea con la precedente disposizione: con tutta probabilità sollecitato dalle lamentele sugli abusi perpetrati con l'ausilio formale di documenti imperiali, egli giunge, con C.Th. 12.1.17, ad annullare *tout court* i propri rescritti attributivi di dispense individuali per i *munera civilia*⁹⁹. Si tratta di un provvedimento che ha destato interesse e che è stato molto studiato, e i cui inten-

⁹⁶ Punizione evidentemente tanto più percepita, mentre, come si deve immaginare, gli altri colleghi meritevoli siedono comodamente nei posti loro riservati: sul punto vd. P. BROWN, *Potere e cristianesimo nella tarda antichità*, Roma-Bari, 1995, trad. it., 46.

⁹⁷ J. ARCE, *Los gobernadores de la Diocesis Hispaniarum (ss. IV-V d.C.) y la continuidad de las estructuras administrativas romanas en la Península Ibérica*, in *AnTar*, 7, 1999, 76 nt. 21.

⁹⁸ Si consideri poi come intorno allo stesso 317 sia collocabile (su congettura di SEECK, *Regesten* cit., 165) C.Th. 6.38.1 (il cui contenuto completo ci è noto grazie all'integrazione fornitaci da C. 12.32.1) ed in cui sono elencate le categorie sociali che non possono avvalersi dei *codicilli* del perfettissimo. Alcune ne sono escluse per ragioni d'onorabilità (gli schiavi, i commercianti, i fornai), altre per cause legate al loro statuto personale, come i *caesariani* e, per l'appunto, gli assoggettati alla curia: 'politica' che sarà sviluppata in C.Th. 6.22.1 (321? 325?) che comminerà l'invalidità ai *codicilli* conseguiti, pratica ormai abituale, dietro esborso di denaro (a nulla giovando la loro regolarità formale: chi li possiede sarà *reiectus in plebem* e solo l'effettivo esercizio di funzioni *intra palatium* o nell'amministrazione, potrà condurre al godimento a pieno titolo delle dignità ottenute): in proposito, vd. JACQUES, *Obnoxius curiae* cit., 314 nt. 14; EVANS-GRUBBS, *Law and Family in Late Antiquity* cit., 289, nt. 111; SCHLICKERT, *'Ordo Senatorius' und 'Nobilitas'* cit., 100 nt. 34.

⁹⁹ C.Th. 12.1.17 Imp. Constantinus A. ad Lucretium Paternum. *Vacuatis rescriptis per quae munus civilium nonnullis est vacatio praestita, omnes civilibus necessitatibus adgregentur, ita ut nec consensu civium vel curiae praestita cuiquam immunitas valeat, sed omnes ad munus societatem convenientur*. Dat. VIII kal. Nov. Heracleae Constantino A. VIII et Constantio IIII cons. (25 Ott. 329).

Per succinti rinvii bibliografici vd. *supra*; qui sia concesso limitare il richiamo alle osservazioni di ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione* cit., sul «motivo d'attrito» emergente «tra quella esigenza fondamentale, intrinseca nella nuova struttura costituzionale del Dominato, che nell'ambito della teoria delle fonti si esprime con il ruolo primario assunto dalla *lex generalis*» e quell'altra, pure caratteristica del Dominato «della concessione dei *beneficia*, e che trova nel rescritto il mezzo più consentaneo alla sua estrinsecazione».

dimenti, da ricollegarsi al principio *contra ius rescripta non valeant*¹⁰⁰, si possono meglio valutare alla luce delle concrete contingenze che in molte circostanze, in tema di contesti municipali, paiono aver condizionato le scelte imperiali¹⁰¹. Una

¹⁰⁰ C.Th. 1.2.2 Imp. Constantinus ad populum. *Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint impetrata. Quod enim publica iura perscribunt, magis sequi iudices debent.* P(ro) p(osita) IIII Kal. Septemb. Romae Constantino A. IIII et Licinio IIII cons. (29 Ago. 315)

INTERPRETATIO. *Quaecumque contra leges fuerint a principibus obtenta, non valeant.*

Si tratta del notissimo testo dell'editto costantiniano sull'invalidità generale (si direbbe) dei rescritti *contra ius*: un'invalidità alla quale i giudici – è preoccupazione dell'imperatore – si debbono in ogni caso allineare, prescindendo, ovviamente, dal modo in cui i rescritti siano stati conseguiti. Su questa disposizione, che compare al secondo posto del titolo *de diversis rescriptis* del *Codex Theodosianus*, che costituisce un punto nodale della teoria costantiniana (e teodosiana) delle fonti, rinvio, in particolar modo a E. LEVY, *West Roman vulgar law: the law of property*, Philadelphia, 1951, 3 ss., ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970, 48, F. DE MARINI AVONZO, *La politica di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino, 1975, 97 s.; ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione* cit., 82 ss.; D.V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht. Studien anhand der Reskriptenpraxis und Schenkungsrechts*, Frankfurt/Main, 1977, 11 ss.; GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IVe et Ve siècles*, Paris, 1979, 37 ss.; M. BIANCHINI, *Caso concreto e «lex generalis». Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio*, Milano, 1979, 38 ss.; F. GALLO, *Sul potere normativo imperiale*, in *SDHI*, 48, 1982, 443 nt. 87; A. WATSON, *Sources of law, legal change, and ambiguity*, Philadelphia, 1984, 138; ARCHI, *Milano capitale e la legislazione imperiale postclassica*, in *BIDR*, 91, 1988, 95 ss., part. 98; GIGLIO, *Il tardo impero d'occidente e il suo senato* cit., 175 ss.; A. BISCARDI, *Nuovi spunti sulle fonti del diritto nell'età del tardo impero*, in *Labeo*, 38, 1992, 342 nt. 24, CORCORAN, *Hidden from history: the legislation of Licinius* cit., 101; KASER-HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht* cit., 123 ss.; DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *AARC*, vol. XI, Napoli, 1996, 31 nt. 8 e 36 nt. 39; O.F. ROBINSON, *The sources of Roman law: problems and methods for ancient historians*, London, 1997, 49; T. HONORÉ, *Law in the crisis of empire, 379-455 AD: the Theodosian dynasty and its quaestors: with a Palingenesia of laws of the dynasty*, Oxford, 1998, 21 ss.; D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* in *AA.VV.*, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano, 1999, 514 ss., CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs* cit., 276; N. PALAZZOLO, *Concezione giurisprudenziale e concezione legislativa del diritto: la svolta costantiniana*, in *Poteri religiosi e istituzioni* cit., 171 ss., L. MAGGIO, *Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L'efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescritti ad preces emissa*, in *AARC*, vol. XIV, Napoli, 2003; LIEBS, *Römisches Recht. Ein Studienbuch*, Göttingen, 2004, 83; A. DEMANDT, *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian (284-565 N. Chr.)*, München, 2007, 253, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte, II. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung. Ein Fragment* (a cura di J.G. WOLF), München, 2006, 201 s.; DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico* cit., 249 s.; BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica* cit., 158 s., nt. 28 e 29.

¹⁰¹ E che potrebbero giustificare, ad esempio per C.Th. 12.1.17, la completa assenza di riferimenti ad una successiva possibilità di controllo sulla meritevolezza dei rescritti. Discorso analogo sarebbe, in astratto, prospettabile per le esenzioni accordate *consensu civium vel curiae*, assimilabili a quelle menzionate in C.Th. 16.2.6 (sulla cessazione dei privilegi al clero

situazione, peraltro, che non doveva essere dissimile, ché in parte apertamente dichiarata¹⁰², da quella che determinerà il noto intervento dell'agosto del 331¹⁰³, sui limiti all'accesso *ad procurationes vel curas civitatum* per qualunque decurione (*nisi omnibus omnino muneribus satisfecerit*), e sul divieto di ingresso al *consortium curiae* prima del diciottesimo anno d'età¹⁰⁴, o, ancora, le stringenti disposizioni relative alla gerarchia curiale nella regione africana, a tutela di un

vulgari consensu); la differenza risiede nel fatto che, mentre nulla è stabilito sull'efficacia dei rescritti successivi a questa legge, alle città sembrerebbe essere definitivamente sottratta la competenza di concedere benefici (come del resto in sintonia con quanto prescritto in C.Th. 12.1.1 per i governatori provinciali; sul ruolo del *consensus civium* cfr. BACCARI, *Cittadini, popoli* cit. 68).

¹⁰² La proposizione d'esordio di C.Th. 12.1.19 (*Quoniam nonnulli diversarum civitatum curiales intemperanter minores, quibus publica tutela debetur, ad curiae consortium devocant, ut septem vel octo annorum constitutos nonnullos nominasse firmentur*) costituisce in effetti il presupposto logico-giuridico del provvedimento, che, tra gli altri, ha attirato l'attenzione di J. BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik*, Kallmünz, 1972, 66 s., M. KLEIJWEGT, *Ancient Youth. The Ambiguity of Youth and the Absence of Adolescence in Greco-Roman society*, Amsterdam, 1991, 314, J. DURLIAT, *Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284-889)*, Sigmaringen, 1990, 91 s., MATHISEN, *Law, society, and authority in late antiquity* cit., 21.

¹⁰³ Formalmente duplice, stando alla tradizione teodosiana, ma già Mommsen e Seeck hanno proposto, vista la quasi perfetta coincidenza di *inscriptiones* e *subscriptiones* e la contiguità estrema degli argomenti trattati, di considerare C.Th. 12.1.19 tutt'uno con C.Th. 12.1.20.

¹⁰⁴ Per cui vd. in proposito DRECOLL, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr.* cit., 53; R.M. FRANKS, *Contra potentium iniurias: the defensor civitatis and late Roman justice*, München, 2001, §71 s.; NAVARRA, *Equilibri tra "centro" e "periferia" nelle costituzioni tardoimperiali* cit., 652 s.; BIANCHINI, *Intorno alla composizione di alcuni titoli del Codice Teodosiano*, in *AARC*, vol. XIV, Napoli, 2003, 244 ss.

Le misure ben si congiungono a quelle già prese in tema di *cursus honorum* municipale: il regolare adempimento delle funzioni pubbliche costituisce una garanzia per la continuità tendenziale degli obblighi curiali e contro la prematura attribuzione dei diritti di esonero connessi con l'assolvimento delle cariche più alte; d'altro canto, i casi di annessione alle curie di bambini infradecenni (che, certo, saranno stati un'eccezione nell'impero) dovevano comunque costituire il rovescio della medaglia di una situazione che l'imperatore cercava di tenere sotto controllo.

corretto assolvimento della ‘carriera municipale’¹⁰⁵ e contro abusi fino all’ultimo stigmatizzati¹⁰⁶.

Non sembra possibile, d’altra parte, cedere alla suggestione generalizzante di un quadro univoco degli ambienti cittadini dell’impero: la varietà di situazioni e la complessità di esse non impedisce però di sottolineare il consistente ed attento disciplinamento operato da Costantino e gli adeguamenti studiati nei riguardi delle diverse tradizioni religiose, antiche e nascenti, tentando di coniugarli con le esigenze delle curie¹⁰⁷.

¹⁰⁵ In C.Th. 12.1.21 (4 Ago. 334) l’imperatore dà ascolto alle rimostranze di alcuni curiali: è vietato per il futuro che decurioni che abbiano rivestito cariche sacerdotali di vertice, come il flaminato, siano obbligati ad assumere gravose funzioni di secondo piano (quali, ad es., la direzione delle stazioni di posta); a riprova del *favor* espresso nei confronti del corretto assolvimento della carriera municipale, Costantino bolla come offese personali gli abusi contro simili soggetti («parole che lascerebbero intendere qualche ingerenza imperiale sulle loro designazioni») come cautamente ricordato da M. DE DOMINICIS, *Il «concilium provinciae» nell’organizzazione amministrativa del Basso Impero* [1967] in ID., *Scritti romanistici*, Padova, 1970, 274 nt. 76 e 77, 280 nt. 116, 292 nt. 189 [= ID., *Studi in memoria di C. Esposito*, I, Padova 1972]; vd. anche C. DUPONT, *Constantin et la préfecture d’Afrique*, in *Studi in onore di G. Grosso*, II, Torino, 1968, 526 ss., D.M. NOVAK, *Constantine and the Senate. An Early Phase of the Christianization of the Roman Aristocracy*, in *Ancient Society*, 10, 1979, 282; LEPALLEY, *La carrière municipale dans l’Afrique romaine sous l’Empire tardif*, in *Ktéma*, 6, 1981, 342 nt. 45; BARNES, *The new Empire of Diocletian and Constantine* cit., 79; L. DI PAOLA, *Viaggi, trasporti e istituzioni: studi sul cursus publicus*, Messina, 1999, 43; PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantico* cit., 440, 193 nt. 1; E. MORENO RESANO, *La semblanza de Constantino en la obra de Libanio* in *Gerión* 24, 2006, 346 nt. 32).

¹⁰⁶ C.Th. 12.5.2, inviata *ad concilium provinciae Africae* ed affissa a Cartagine il giorno prima della morte di Costantino (21 Mag. 337), ribadisce i privilegi di spettanza dei senatori municipali per l’ordinato compimento del *cursus honorum*. Tra questi spicca sicuramente l’immunità verso i compiti inferiori, quali la *praepositura annonarum*, dovuta ai *sacerdotales*, ai *flamines* e a chi avesse ricoperto il duumvirato (per cui vd. DE DOMINICIS, *Il rescritto di Costantino agli Umbri* (1961), in ID., *Scritti romanistici* cit., 44 nt. 85; ID., *Un intervento legislativo di Costantino in materia religiosa* (1961), in ID., *Scritti romanistici* cit., 99 nt. 66; SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, in *AARC*, vol. I cit., 277 nt. 75; CRIFÒ, *C.Th. 16.2.2 e l’esenzione dei chierici dalla tutela* cit., 732 nt. 96; GAUDEMET, *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien* cit., 151, R. LIZZI TESTA, *Paganesimo politico e politica edilizia: la cura urbis nella tarda antichità* in *AARC*, vol. XIII, Napoli 2001, 681).

¹⁰⁷ Ed in particolare, quindi, relativo alla costruzione e al contenuto dei titoli del Teodosiano 16.2 e 16.8 (su cui, in generale, CRIFÒ, *C.Th. 16.2.2*, cit., 709 ss.).

5. Riflessioni conclusive

Un'epigrafe non da molto rivenuta in un piccolo centro dell'Africa proconsolare e risalente al 313, celebra Costantino quale *restitutor urbium*¹⁰⁸, con tutta probabilità titolo attribuito all'imperatore anche da un'iscrizione ritrovata ad Olbia e databile allo stesso periodo¹⁰⁹.

¹⁰⁸ O, forse, *defensor urbium* («meno probabilmente»), *urbis*), come congetturato in subordinate nella restituzione della l. 5 del testo ([KHANOUSSI-] MASTINO, *Il culto imperiale a Thibaris ed a Thugga tra Diocleziano e Costantino* cit., 5 ss.), per il quale vd. anche l'edizione in *AE* 2003, 2014, e H. SOLIN, *Analecta epigraphica CCXXXI-CCXXXVI* in *Arctos*, 40, 2006, 132: *divinae VIRTUTIS principis (?) / domitori (?) extintori (?) tyRANNICAE FACTIONIS ET Victori (?) defensori (?) / provINCIARVM SVARVM ATQVE VRBlum restitutori / D.N. FLAVIO VALERIO CONSTANTINO P.F.SEMper augusto / C. ANNIVS CEIONIVS ANULLINAS V.C. LEGATV's numidiae (?) / NVMINI MAIESTATIOVE EIVS SEMPER DEvotus*.

¹⁰⁹ Vi è quindi un'ipotesi, filologicamente avvalorata da (KHANOUSSI-) MASTINO, *op. cit.*, 6, in cui l'alternativa tra *restitutor* (soluzione ricostruttiva per la quale è manifestata preferenza) e *defensor* non sposta il risalto per il collegamento alla città, nel *nomen* celebrativo di Costantino; la prima opzione, in particolare, appare felicemente corroborata da numerosi esempi epigrafici, tra i quali mi sembra importante evidenziare CIL 8, 1179, scoperto nella vicina Utica, ove l'imperatore è significativamente definito *conditor adque amplificator totius orbis Romani sui ac singularum quarumque civitatum statum atque ornatum liberalitate clementiae suae augens* (su tale iscrizione, molto famosa, vd. ad es. CHASTAGNOL, *Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris, 1962, 103 s.; S. MAZZARINO, *Basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Bari, 1974, 336; A. ALFÖLDI, *Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche*², Darmstadt, 1977, 218; A. CHASTAGNOL, *Le formulaire de l'épigraphie latine officielle dans l'antiquité tardive*, I, *Les inscriptions impériales* in *La terza età dell'epigrafia [Colloquio AIEGL Borghesi 1986]*, Faenza, 1988, 27; DEMANDT, *Die Spätantike* cit., 253 nt. 16): del resto, in una dedica della comunità per il restauro di terme a Spoleto, Costanzo II e Giuliano saranno esaltati, fra l'altro, proprio quali *restitutores urbium* (CIL 11, 4781 = ILS 739, su cui vd. B. WARD-PERKINS, *From Classical Antiquity to the Middle Ages. Urban Public Building in Northern and Central Italy. AD 300-850*, Oxford, 1984, 30 nt. 49; P. LE ROUX, *L'amor patriae dans les cités sous l'Empire romain* in *Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à Claude Lepelley. Actes du colloque, Paris les 25 et 26 septembre 2001* (a cura di H. INGLEBERT), Paris, 2002, 333 nt. 33; R. BIUNDO, *Le vicende delle proprietà municipali tra il IV e il V secolo d.C.*, in *Les Cités de l'Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle). Institutions, économie, société, culture et religion* (a cura di M. GHILARDI, C.J. GODDARD, P. PORENA), Roma, 2006, 40; B. MALAVÉ OSUNA, *Régimen jurídico financiero de las obras públicas en el Derecho Romano Tardío: los modelos privado y público de financiación*, Madrid, 2007, 55 nt. 85.

¹⁰⁹ Stando all'interpretazione che di CIL 10, 7975 (= *Silloge epigrafica olbiense* [a cura di P. TAMPONI], con prefazione di TH. MOMMSEN e appendice di E. PAIS, Sassari, 1895 [rist. a cura di P. RUGGERI, Milano, 1999], 54) propone R. ZUCCA, *Il decoro urbano delle civitates Sardiniae et Corsicae: il contributo delle fonti letterarie ed epigrafiche*, in *L'Africa Romana*, X, 1994, 911, cui accede decisamente anche A. LEWIN, *Urban public building from Constantine to Julian: the epigraphic evidence*, in *Recent Research in Late-Antique Urbanism* (a cura di L. LAVAN), Portsmouth, 2001, 29; e che anzi potrebbe, in certa misura, costituire un 'sostegno'

Si tratta di un appellativo che per Costantino si spiega molto bene, come è stato notato per la situazione africana del tempo¹¹⁰, con le ragioni legate alla fresca disfatta di Massenzio, le vicende connesse alla distruzione e alla rifondazione di Cirta e con l'effimera intesa con L. Domizio Alessandro, di Massenzio fiero oppositore¹¹¹, e che, per di più, mi pare trovi un non casuale riscontro nella 'definizione' che, circa un anno prima, ad Autun aveva celebrato l'imperatore quale

alla lettura dell'iscrizione thuggense, andando ad aggiungersi ai riscontri epigrafici sui quali è offerta ampia selezione da (KHANOUSSI-) MASTINO, *Il culto imperiale a Thibaris ed a Thugga tra Diocleziano e Costantino* cit., 6 s. (e relative note: ma si potrebbe anche pensare, quanto al profilo numismatico, alle emissioni monetali, testimoniate dal *RIC*, VII, 47 nt. 1, 50 n. 6, 331, 352, 363 n. 32, 365, 368, per l'impiego del sintagma *restitutor libertatis/reipublicae* [G.C. KUMPIKEVICIUS, *Constantine I, Restitutor Romae: a confirmation of a historic coin type*, in *Picus*, 2, 1993, 93 ss.]).

¹¹⁰ Sul punto, vd. P. ROMANELLI, *Storia delle province romane dell'Africa*, Roma, 1959, 533 ss., GAUDEMET, *Constitutions Constantiniennes destinées à l'Afrique* cit., 329 ss., e, in modo specifico, (KHANOUSSI-) MASTINO, *Il culto imperiale a Thibaris ed a Thugga tra Diocleziano e Costantino* cit., 6.

¹¹¹ Sul tema, che ha un riscontro importante in CIL 8, 22183, ampiamente, V. AIELLO, *Costantino, Lucio Domizio Alessandro e Cirta: un caso di rielaborazione storiografica*, in *L'Africa Romana*, VI, 1989, 179 ss., S. PANCIERA, *Un prefetto del pretorio di Massenzio, Manilius Rusticianus* in *Institutions, Société et vie politique dans l'Empire Romain au IVe siècle ap. J.-C.* cit., 257; P. RUGGERI, *Costantino conditor urbis: la distruzione di Cirta da parte di Massenzio e la nuova Constantina*, in *Africa ipsa parens illa Sardiniae. Studi di storia antica e di epigrafia*, Sassari, 1999, 61 ss; PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio* cit., 143, 167 s. nt. 115, e 257 ss. A. MASTINO, *Roma in Sardegna: l'età imperiale* in *Storia della Sardegna antica* (a cura di A. MASTINO), Nuoro, 2005, 162, ove ulteriori riferimenti bibliografici; per i risvolti collegati al mondo dell'arte, breve ed efficace descrizione di R. BIANCHI BANDINELLI, *Roma. La fine dell'arte antica. Dal II secolo d.C. alla fine dell'Impero*, ed. speciale (1^a ed. Milano, 1970), Milano, 1995, 254 s.

dominus urbium nel panegirico *si Flavia Aeduorum*¹¹² (8[5]: nell'occasione, gli *Augustodunienses* avevano goduto di un cospicuo vantaggio fiscale¹¹³).

L'iscrizione, infatti, a parte l'eccezionalità di essere – *semper aliquid novi Africa adfert* – l'unica dedicata all'imperatore recuperata nell'*ex municipium*

¹¹² Rapidi, ma essenziali, cenni sull'importanza dei *Panegyrici* dell'età post-dioleziana e sul ruolo di Costantino nella temperie culturale dell'epoca, in A. LA PENNA, *La cultura letteraria a Roma*⁶, Roma-Bari, 2003, 149 ss.

In *Pan. Lat.* 8 (5).14.5, l'anonimo retore (benché per lungo tempo si sia creduto doversi trattare del grande Eumenio) solennemente annuncia a Costantino, “signore di tutte le città”, che, in suo onore e per gratitudine, la *civitas Augustodoniensium* muterà nome in *Flavia Aeduorum*: l'emergere dell'ideologia cittadina, nella vicenda di specie, è stata puntualmente messa in luce da B.K. YOUNG, *Autun and the civitas Aeduorum: maintaining and transforming a regional identity in late antiquity* in *Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity* (a cura di T.S. BURNS, J.W. EADIE), East Lansing, 2001, 25 ss. (e del resto, incisivamente, già A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*², Oxford, 1973, 455 e nt. 6), che può ora leggersi in parallelo a C. GIULIESE, *La prosopopea di Roma nei Panegyrici del 313 e del 321*, in *Classica et Christiana*, 2, 2007, 47 ss., per il rapporto biunivoco della figura dell'imperatore con la caratterizzazione di Roma (ad es. quale *domina gentium* o *regina terrarum*) nella letteratura encomiastica contemporanea al brano che qui rileva. In generale, sul tema, vd. C. CASTELLO, *Il pensiero politico-religioso di Costantino alla luce dei panegirici*, in *AARC*, vol. I cit., 47 ss., S.G. MACCORMACK, *Art and Ceremony in Late Antiquity*, Berkeley, 1981, spec. 17 ss., M.J. RODRÍGUEZ, *Propaganda política y opinión pública en los panegíricos latinos del bajo imperio*, Salamanca, 1991, 92 ss.; CARRIÉ, *Dioclétien et la fiscalité*, in *AnTard*, 2, 1994, part. 40 ss., R. REESE, *The Private Lives of Public Figures in Latin Prose Panegyric* in *The Propaganda of Power. The Role of Panegyric in Late Antiquity* (a cura di M. WHITBY), Leiden, 1998, spec. 88 s.; e M. COLOMBO, *Tre note sui Panegyrici Latini*, in *Hermes*, 135, 2007, 499 ss.; per la corretta datazione degli eventi (e non solo) in cui collocare la pronuncia del Panegirico, M.G. MESSINA, *Il panegirico di Costantino del 312 e alcuni aspetti fiscali della Gallia del IV secolo*, in *Index*, 9, 1980, 41 ss., e soprattutto MAZZARINO, *Computo e date di condono dei reliqua: da Costantino al 5° secolo*, in *Romanitas-Christinitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit, Johannes Straub zum 70. Geburtstag am 18. Oktober 1982* (a cura di G. WIRTH, K.-H. SCHWARTE, J. HEINRICHS), Berlin, 1982, 375 ss.; MILLAR, *Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status* cit., 337, TH. GRÜNEWALD, *Constantinus Maximus Augustus. Herrschaftspropaganda in der zeitgenössischen Überlieferung*, Stuttgart, 1990, 201; CH. RONNING, *Herrscherpanegyrik unter Trajan und Konstantin: Studien zur symbolischen Kommunikation in der römischen Kaiserzeit*, Tübingen, 2007, 287.

¹¹³ Vd. V.A. SIRAGO, *L'agricoltura gallica sotto la tetrarchia*, in *Hommages à Marcel Renard* (a cura di J. BIBAUW), II, Bruxelles, 1969, 687 ss., per l'efficace proposizione dello scenario economico coevo (e tralasciando il problema dell'individuazione del momento preciso dello svolgimento dei fatti); per l'entità dello sgravio accordato dall'imperatore e per i plausibili riflessi sul sistema produttivo locale, MESSINA, *Il panegirico di Costantino* cit., spec. 43 ss., MAZZARINO, *Computo e date di condono dei reliqua* cit., 379 ss.

*Thuggense*¹¹⁴ e le potenzialità di studio aperte anche sotto altri risvolti¹¹⁵, conferma, e non soltanto quanto al profilo dell'epigrafia onoraria¹¹⁶, un dato ben noto, tratto di quelli distintivi dell'azione politica Costantiniana e riconosciuto come

¹¹⁴ Almeno per ora (si pensi all'affermazione di JONES, *Il tardo impero romano* cit. I, 466, sulla straordinaria abbondanza di materiale archeologico, sotto quest'aspetto, dell'Africa proconsolare) e sebbene, a meno di quattro Km dal luogo del ritrovamento, precisamente ad Agbia, esista testimonianza epigrafica di una dedica a Costantino (CIL 8, 27415, ove il nome di Licinio risulta eraso: vd. T. FRANK, *The Inscriptions of imperial Domains of Africa*, in *AJP*, 47, 1926, 63; J. GASCOU, *La politique municipale de Rome en Afrique du Nord*. I. *De la mort d'Auguste au début du IIIe siècle*, in *ANRW*, II, 10, 2, Berlin-New York, 1982, 212, ID., *La politique municipale de Rome en Afrique du Nord*. II. *Après la mort de Septime-Sévère*, ivi, 230 ss.) e tenendo conto, quanto ai dati storico-topografici e alle prospettive di scavo, delle indicazioni di M. KHANOUSSI, *L'évolution urbaine de Thugga (Dougga) en Afrique proconsulaire: de l'agglomération numide à la ville africo-romaine*, in *CRAI*, 2003, 131 ss.

¹¹⁵ E tra queste, senza dubbio, il 'potere' degli Anullini in Africa (con un'ipotesi d'indagine da verificare, sulle possibili identificazioni e i legami familiari del 'nostro' C. Annius Ceionius Anullinus con i proconsoli d'Africa del 303-305, C. Annius Anullinus, *PLRE*, I, 79, e rispettivamente, del 312-313, l'Anullinus, *PLRE*, I, 78 s., famoso anche per il ruolo svolto nella questione donatista), e il tema delle attribuzioni e dei limiti della circoscrizione assegnata ad ognuno dei legati, come l'Anullino dell'iscrizione, del proconsole d'Africa (e, avendo presente la lezione di A. CHASTAGNOL, *Les inscriptions africaines des préfets du prétoire de Constantin*, in *L'Africa romana*, III, 1986, 263 ss. [ora in ID., *Aspects de l'antiquité tardive*, Roma 1994, 81 ss.], vd. [KHANOUSSI-] MASTINO, *Il culto imperiale a Thibaris ed a Thugga tra Diocleziano e Costantino* cit., 7 s. e note collegate, e PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantico* cit., 237 ss., 183 e 237 ss., che però non ha evidentemente potuto prendere in considerazione l'iscrizione oggetto).

¹¹⁶ Naturalmente ricchissima per Costantino (e non solo, come ha mostrato ad es. T. KOTULA, *Thèmes de la propagande impériale à travers les inscriptions africaines du bas-empire romain*, in *Histoire et Archéologie de l'Afrique du Nord - Ite Colloque International. Grenoble, 5-9 avril 1983*, Paris, 1985, 257 ss.): mi limito a ricordare, per l'area africana, CIL 8, 1179 (su cui *supra*) e CIL 8, 2386, su cui H.P. L'ORANGE, *Der Spätantike Bildschmuck des Konstantinsbogens. Studien zur spätantiken Kunstgeschichte*, Berlin, 1939, 173 nt. 5; S. WEINSTOCK, *Victor and invictus*, in *HTR*, 50, 1957, 244; H. JOUFFROY, *La construction publique en Italie et dans l'Afrique romaine*, Strasbourg, 1986, 209; A. MASTINO - A. TEATINI, *Ancora sul discorso «trionfo» di Costantino dopo la battaglia di Ponte Milvio. Nota a proposito di CIL, VIII, 9356=20941 (Caesarea)* in *Varia epigraphica. Atti del colloquio internazionale di epigrafia. Bertinoro, 8-10 giugno 2000* (a cura di M.G. BERTINELLI ANGELI, A. DONATI), Faenza 2001, 285 e nt. 52, su cui espresso rinvio di (KHANOUSSI -) MASTINO, *Il culto imperiale a Thibaris ed a Thugga tra Diocleziano e Costantino* cit., 6 e nt. 87, per il confronto con il testo epigrafico di Dougga, che però potrebbe arricchirsi della comparazione, pure possibile, con CIL 10, 7975 per la presenza significativa dell'espressione *restitutor urbium*, e su cui ora ZUCCA, *Il decoro urbano delle civitates Sardiniae et Corsicae* cit., 911, e LEWIN, *Urban public building from Constantine to Julian: the epigraphic evidence* cit., 29, e A. IBBA, s.v. *Settimio Gianuario*, *Tito in Grande Enciclopedia della Sardegna*², 8, 2007, 613.

difficilmente altri: la consistente e stabile attenzione dimostrata in rapporto con i centri cittadini dell'impero¹¹⁷.

La consistenza di tale attenzione¹¹⁸ può trovare una verifica puntuale, anche solo limitata alle esperienze maggiormente emergenti, nella prassi, attestata per Costantino, della trasformazione di numerosi villaggi in città¹¹⁹, negli studiati-

¹¹⁷ Sia qui sufficiente, a titolo d'esempio, rinviare al quadro prospettato da JONES, *Il tardo impero romano* I cit., *passim*, e spec. 113 ss., part. 139 ss., per molteplici aspetti della 'sensibilità' di Costantino (e dei suoi immediati successori) relativa alle città (e sui quali, peraltro, non sono mancati rinvii, in senso più o meno adesivo, ed eventualmente una discussione, anche accesa: cfr. ad es., G. CRIFÒ, *Rapporti tutelari nelle Novelle giustiniane*, Napoli 1965, 55 nt. 88, LEPALLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*. 1 cit., 61 ss., CRIFÒ, *CTh. 16.2.2 e l'esenzione* cit., 728 nt. 73; G. BONAMENTE, *La città nella politica di Giuliano l'Apostata*, in *Annali Macerata*, 16, 1983, 33 ss.; CHASTAGNOL, *La législation sur les biens des villes au IV^e siècle à la lumière d'une inscription d'Ephèse*, in *AARC*, vol. VI, Perugia, 1986, 77 ss. [ora in ID., *Aspects de l'antiquité tardive* cit., 143 ss.], DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administratin du IV^e au V^e siècle*, Rome, 1989, 649 s.; CL. LEPALLEY, *Témoignages épigraphiques sur le contrôle des finances municipales par les gouverneurs à partir du règne de Dioclétien* in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali* cit., 243 s.; cfr., con parziale revirement, ID., *Vers la fin de l'autonomie municipale: le nivellement des statuts des cités de Gallien à Constantin*, in *AARC*, vol. XIII, Napoli 2001, 455 ss.; DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*² cit., 151 ss.); ad ogni buon conto, come ha avuto modo di ricordare, CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration* cit. 294 s., «praticamente da solo, ai suoi tempi, Jones ha messo in risalto la permanenza della vita municipale» per l'età costantiniana, ed il Tardo Antico in generale, dissociandosi dalla teoria della 'crisi della città', allora assolutamente prevalente.

¹¹⁸ Mi pare significativo, al riguardo, che nel suo intervento-manifesto al I convegno internazionale della Costantiniana, GAUDEMET, *La législation du IV^eme siècle, programme d'enquête*, in *AARC*, vol. I, Perugia, 1975, 145 ss., esemplificasse citando, tra le prime, le iscrizioni di Orcisto e di Spello (su cui *infra*), quali testi da inserire in un *corpus* della legislazione imperiale del IV sec., ivi, 149, e quindi, 157, indicasse l'amministrazione municipale tra i temi di interesse per la nascente Accademia (per il senso e la realizzazione del programma d'inchiesta di Gaudemet, vd. CRIFÒ, *Il contributo dell'Accademia agli studi del Tardoantico in 25 anni di studi sul tardoantico. Atti del Simposio Internazionale, Spello, 18 settembre 1998* [a cura di A. MANCINELLI], Napoli, 2007, 32 ss., part. 35 ss.).

¹¹⁹ Traccia importante di questo aspetto del pubblico credito goduto da Costantino presso i suoi posteri immediati si trova, ad esempio, nel passo celebre di SOCRATE SCOLASTICO *Hist. eccl.* 1.18, analizzato anche sotto altri importanti aspetti (vd. D. ROHRBACHER, *The Historians of Late Antiquity*, London, 2002, 151 e 161, DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*² cit., 133, G. CLARKE, *Third-century Christianity*, in *CAH*², XII, 2005, 602, R. VAN DAM, *The Roman Revolution of Constantine*, Cambridge, 2007, 114 e nt. 38, e ancora DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica* cit., 191 nt. 30): cfr. F.F. ABBOTT - A.C. JOHNSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton, 1926, 24, ove il ricordo del brano può essere accostato alla possibilità di una più sicura esazione fiscale.

mi ‘casi’ di Orcisto¹²⁰ e di Spello¹²¹, nelle operazioni per la costruzione o la *refectio* delle mura di una quantità di cittadine¹²² e, più in generale, nelle intraprese di

¹²⁰ CIL 3, 352 (CIL 3,7000 = ILS 6091): sul tema vd. CHASTAGNOL, *L'inscription constantinienne d'Orcistus*, in *MEFR*, 93, 1981, 381 ss. (ora in *Id.*, *Aspects de l'antiquité tardive*, Roma, 1994, 105 ss.), *Id.*, *Les realia d'une cité d'après l'inscription constantinienne d'Orkistos*, in *Ktéma* 6, 1981, 373 ss.; CRACCO RUGGINI, *La città romana dell'età imperiale in Modelli di città. Strutture e funzioni politiche* (a cura di P. Rossti), Torino, 1987, 137 s.; F. JACQUES, *Les moulins d'Orcistus. Rhétorique et géographie au IVe s.*, in *Institutions, Société et vie politique dans l'Empire Romain* cit., 431 ss.; A. MARCONE, *Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino*, Roma-Bari, 2002, 165 s., S. GIORCELLI BERSANI, *Epigrafia e storia di Roma*, Roma, 2004, 104 s., CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration* cit., 295 e nt. 114.

¹²¹ CIL 11, 5265 (= ILS 705): sul tema vd. DE DOMINICIS, *Il rescritto di Costantino agli Umbri* cit., 25 ss.; ANDREOTTI, *Contributo alla discussione del rescritto costantiniano di Hispellum*, in *Atti del primo convegno di studi umbri (Gubbio 26-31 Maggio 1963)*, Perugia, 1964, 249 ss.; J. GASCOU, *Le rescrit d'Hispellum*, in *MEFR*, 79, 1967, 609 ss.; G. FORNI, ‘*Flavia constans Hispellum*’. *Il tempio ed il pontefice della gente flavia costantiniana*, in *AARC*, vol. IX, Napoli, 1993, 401 ss.; K. TABATA, *The date and setting of the Constantinian inscription of Hispellum (CIL XI, 5265 = ILS 705)*, in *SCO*, 45, 1995, 369 ss.; L. SENSI, *Sul luogo del ritrovamento del rescritto costantiniano di Spello* in *AARC*, vol. XII, Perugia, 1998, 457 ss., *Id.*, *In margine al Rescritto costantiniano di Hispellum*, in *Annali della Fondazione per il Museo “C. Faina”*, 6, 1999, 365 ss., A. FRASCHETTI, *La conversione: da Roma pagana a Roma cristiana*, Roma-Bari, 1999, 86 s.; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero. II. Tradizione e fortuna dei libri de officio proconsulis nella tarda antichità*, Napoli, 2004, 14 s. e nt. 8; F. COARELLI, *Il rescritto di Spello e il santuario ‘etnico’ degli umbri*, in *Umbria Cristiana. Dalla Diffusione del culto al culto dei santi (secc. IV-X). Atti del XV Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 23-28 ottobre 2000*, Spoleto, 2001, 737 ss.; CRIFÒ, *Costantino, una metafora, tradotta in realtà, alla prova della storia* in *Diritto@Storia*, 2, 2003, 8 nt. 41 (estr.), I. RAMELLI, *Cultura e religione etrusca nel mondo romano: la cultura etrusca dalla fine dell'indipendenza*, Alessandria, 2003, 145 ss., DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*² cit., 154 ss.; M.T. BOATWRIGHT - D.J. GARGOLA - R.J. A. TALBERT, *The Romans. From Village to Empire*, Oxford, 2004, 454, M.U. SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origini e vicende* cit., 202 e nt. 158; A. CAMERON, *The Reign of Constantine*, in *CAH*, XII, 2005, 103 nt. 79, 107 nt. 101; LIZZI TESTA, *Costantino tra fede, economia e politica* cit. 162-168, ove bibliografia.

¹²² Tra le attestazioni epigrafiche di gratitudine da parte delle comunità locali, spiccano quelle di Henchir El Fauar (CIL 8, 14436) o di Lepcis Magna (*AE* 1948, 40), raccolte, tra le altre, da GRÜNEWALD, *Constantinus Maximus Augustus: Herrschaftspropaganda in der zeitgenössischen Überlieferung* cit., 198 s. e 204, cui adde la selezione di testi di A. LEWIN, *Studi sulla città imperiale romana nell'Oriente tardoantico*, Como, 1991, 79 ss.: ed i coevi (o quasi) versi del distico del governatore della Numidia Acilio Claro (*moenia quisque dolet nova condere successori / inculto lividus maneat hospitio*: CIL 8, 2729) artefice, a Lambesi, dell'esecuzione delle mura cittadine, testimoniano bene soprattutto del clima in cui opere del genere erano compiute (sul punto, M. ARENA, *Divites ed euerghetai nell'Africa dei carmina latina epigraphica*, in *L'Africa Romana*, XVII, 2008, 1064 e nt. 2); ma, come nei casi di Adamklissi, Bet Lahem, Albenga o Porto, per citarne alcuni, a volte al dato storico verificabile si somma quello ‘legendario’ dell'attività di Costantino (e vd. ora, ad es., A. MARTIN, *Evidenza ceramologica per la datazione delle ‘mura costantiniane’ di Portus* in *La Storia economica di Roma*

edilizia pubblica municipale¹²³; né potrebbe considerarsi contestata dall'attribuzione a Costantino, un tempo corrente, di una politica di confische generalizzate a danno delle *civitates* dell'impero¹²⁴: dovendo qui tralasciare, inoltre, ogni accenno

nell'alto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici. Atti del seminario Roma 2-3 aprile 1992 (a cura di L. PAROLI, P. DELOGU), 201 s., per la presentazione di reperti che metterebbero in dubbio la tradizionale collocazione cronologica della costruzione della cinta muraria presso la *Civitas Flavia Costantiniana Portuensis*, ma non certo i benefici di carattere amministrativo che l'imperatore le aveva concesso, S. COCCIA, *Il 'Portus Romae' fra tarda antichità ed alto medioevo* in *La Storia economica di Roma* cit., 183 ss.; da problemi analoghi muove l'indagine di M. HEIJMANS, *Constantina Urbs. Arles durant le IVe siècle: une autre résidence impériale?* in *Konstantin der Große. Geschichte - Archäologie - Rezeption. Internationales Kolloquium vom 10.-15. Oktober 2005* (a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN), Trier, 2006, 209 ss., per il controllo, che in parte ha dato esito positivo, di molti dei dati monumentali di Arles che la tradizione attribuisce a Costantino). In generale, per la lettura di alcuni aspetti legati all'elemento metastorico della figura dell'imperatore, vd. ora CRIFÒ, *Costantino, una metafora, tradotta in realtà* cit., *passim*, V. AIELLO, *Il mito di Costantino. Linee di una evoluzione* in *Diritto@Storia*, 2, 2003, 3 ss. [estr.], e MARCONI, *Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino* cit., *passim*.

¹²³ Essenziali, per l'illustrazione dell'età di Costantino nel campo dell'architettura e della scultura romana, rispettivamente A. GRABAR, *L'arte paleocristiana, 200-395*², Milano, 1991, *passim*, e BIANCHI BANDINELLI, *Roma. La fine dell'arte antica* cit., *passim*; in particolare, per la concezione delle opere pubbliche nei centri cittadini, vd. E. MARCINIAK, *The Attitude of Italian Self-government towards the Problem of public Buildings*, in *Eos*, 73, 1985, 313 ss., che mette in evidenza gli aspetti relativi all'autonomia delle comunità locali nelle scelte in materia; O. ROBINSON, *Ancient Rome. City planning and administration*, London, 1992, *passim*, non manca di evidenziare accuratamente le peculiarità della politica costantiniana, così come KELLY, *Empire Building* cit., 170 ss., LEWIN, *Urban public building from Constantine to Julian: the epigraphic evidence* cit., 27 ss.; importante il riferimento all'istituzione di un *curatorum statuarum* di CLIL 6, 1708, che si può far risalire all'età di Costantino, P. STEWART, *Statues In Roman Society. Representation and Response*, Oxford, 2003, 155 nt. 148 (ma, per gli sviluppi del ruolo e delle figure preposte a tali attività, vd. già H. HOMO, *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità*, trad. it., Milano 1976, 195 ss.); una rapida sintesi complessiva sull'allestimento materiale (e politico) delle opere pubbliche a Roma si deve ora a J.M. DE LA PEÑA OLIVAS, *Alcance y organización de las obras públicas en el Imperio Romano*, in *Nuevos elementos de ingeniería romana. III Congreso de las obras públicas romanas*, Valladolid, 2006, 343 ss.; nel saggio di E. MAYER, *Civil War and Public Dissent: the State Monuments of the Decentralised Roman Empire*, in BOWDEN - GUTTERIDGE - MACHADO, a cura di, *Social and political life in late Antiquity*, Leiden, 2006, 141 ss., l'esperienza costantiniana ha un ruolo centrale per la 'costruzione' di un impero «decentralizzato»; A. LEONE, *Changing townscapes in North Africa from late antiquity to the Arab conquest*, Bari 2007, 285, ha colto un aspetto particolare della tutela del patrimonio monumentale cittadino dell'Africa proconsolare sotto Costantino.

¹²⁴ Che, come provato da autorevole dottrina, è non solo di difficile ricostruzione quanto alla sua corretta entità, ma in realtà impossibile da attribuire alla paternità di un imperatore preciso (pur dovendosi prendere atto di una certa attuale propensione a riferirsi all'attività di Costanzo II): MILLAR, *Italy and Roman Empire. Augustus to Constantine*, in *Phoenix*, 40, 1986, 295 ss.; LEWIN, *Studi sulla città imperiale romana nell'Oriente tardoantico* cit., 113 s.; ID., *Il dossier di Publio Ampelio*, in *AARC*, XIII, Napoli, 2001, 625 ss., ID., *Urban public buil-*

alla natura stessa della concezione, anche solo ideale, e della fondazione della *nova Roma*¹²⁵, la «maggiore impresa urbanistica dell'età tardoantica»¹²⁶, e sulle implicazioni culturali, oltre che giuridiche, che l'iniziativa dovrebbe comportare nella valutazione dell'operato dell'imperatore¹²⁷.

La semplice indicazione di questi dati, così noti, mi sembra essere buona testimonianza di una realtà nella quale Costantino manifesti piena consapevolezza di essere a capo di un impero concretamente costituito da una 'rete di città', con le quali il dialogo appare svolgersi su più livelli¹²⁸.

ding from Constantine to Julian cit., 27 ss., M. SARGENTI, *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future*, in *AARC*, vol. XIII, 816 s.; cfr. G. CAMODECA, *Rapporti socio-economici fra città e territorio nel mondo tardoantico in Il territorio di Aquileia nell'antichità. Atti della IX Settimana di studi aquileiesi (22-28 aprile 1978)*, II, Udine, 1979, 575 ss.; DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata* cit., 650 s.; B. WARD-PERKINS, *The Cities*, in *CAH*, XIII, 1998, 375 s. (con sfumature diverse); le tappe di questo percorso storiografico sono state ricostruite da BIUNDO, *Le vicende delle proprietà municipali tra il IV e il V secolo d.C.* cit., 37 ss.

¹²⁵ «Quando l'11 maggio del 330 Costantino consacrava con solenni cerimonie la nuova capitale Costantinopoli e prendeva a risiedervi regolarmente, non faceva che suggellare uno sviluppo che, sotto Diocleziano già visibilmente, aveva portato Roma a perdere di fatto il ruolo di capitale centralizzata dell'impero» (FUSCO, «...Là dov'è l'imperatore» cit., 64 – spaziature mie). Sul rapporto della fondazione di Costantinopoli con le scansioni temporali proprie di certe impostazioni degli studi bizantinistici, vd. C. DIEHL, *Histoire de l'empire Byzantin*, Paris, 1924, 1 ss., G. OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*², Torino, 1993, 23 ss., S. RONCHEY, *Lo stato bizantino*, Torino, 1993, 7 ss., T.E. GREGORY, *A History of Byzantium*, Oxford, 2005, 56 ss.

¹²⁶ E. CONCINA, *La città Bizantina*, Roma-Bari, 2003, 4.

¹²⁷ Per cui, in particolar modo, G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, tr. it., Torino, 1991, R. KRAUTHEIMER, *Three Christian Capitals. Topography and Politics*, Berkeley, 1983; C. MANGO, *Le développement urbaine de Constantinople (IVe-VIIe siècles)*, Paris, 1985; S. CALDERONE, *Costantinopoli: la «seconda Roma»*, in *Storia di Roma*, III.1 cit., 723 ss., S. TONDO, *Aspetti giuridici della fondazione di Costantinopoli*, in *SDHI* 65, 1999, 255 ss.; significative, per il parallelo con Roma, le pagine di J. CURRAN, *Pagan City and Christian Capital. Rome in the Fourth Century*, Oxford, 2000, spec. 70 ss.

¹²⁸ Il numero dei nuclei cittadini costituenti l'impero è calcolato, secondo un dato spesso ripetuto (F. VITTINGHOFF, *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, Wiesbaden, 1952, 19 ss., A.W. SOUTHALL, *The city in time and space*, Cambridge, 2000, 74, W. DAHLHEIM, *Geschichte der Römischen Kaiserzeit*, München, 2003, 243, M.T. BOATWRIGHT - D.J. GARGOLA - R.J.A. TALBERT, *The Romans. From Village to Empire*, Oxford, 2004, 380, W. SCHEIDEL, *Demography in The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World* (a cura di W. SCHEIDEL, I. MORRIS, R.P. SALLER), Cambridge, 2007, 84, W. ECK, *Roms Wassermanagement im Osten. Staatliche Steuerung des öffentlichen Lebens in den römischen Provinzen?*, Kassel 2008, 30), intorno alle 2000 unità, che potrebbero anche pensarsi come oscillanti tra le 876, per l'epoca delle conquiste di Pompeo Magno (Plin., *Nat. Hist.* 7.96: R. SEAGER, *The Rise of Pompey*, in *CAH*², IX, 1992, 221, R. LANE FOX, *The Classical World. An Epic History from Homer to Hadrian*, London, 2006, 348, S. CAREY, *Pliny's Catalogue of*

Ciò appare comprovato dall'impegno applicato nella costante tutela di un regolare svolgimento del vivere civile e, *in primis*, dall'ordinato espletamento dei servizi e delle funzioni civiche: certo solo un aspetto di quel più ampio ed elevato ideale della *civilitas*¹²⁹, sotto la cui lente L. De Giovanni ha indagato i rapporti di Costantino con gli intellettuali pagani del suo tempo¹³⁰.

Culture: Art and Empire in the Natural History, Oxford, 2007, 44) e le 5627 *civitates mundi* annoverate tra quelle dell'impero in un anonimo manoscritto del IX sec. (*Cod. Parisinus Lat. 13403*: TH. MOMMSEN, *Die Städtezahl des Römerreichs*, in *Hermes*, 21, 1886, 491 s. [= ID., *Gesammelte Schriften*, V, Berlin, 1908, 559 s.], L. FRIEDLÄNDER, *Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine*⁹, Leipzig, 1920, 27, L. MUMFORD, *La città nella storia. Dal santuario alla Polis*, I, tr. it., Milano, 1997, 269, C.G. STARR, *The Roman Empire, 27 B.C - A.D 476. A study in Survival*, New York-Oxford, 1983, 91, W. BRAUNFELS, *Urban Design in Western Europe. Regime and Architecture, 900-1900*, Chicago-London, 1990, 342).

Mutuo il concetto di 'rete di città' da CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano* cit., 32 e 46, e che vd. applicato in modo precipuo da G. LOBRANO, *Dalla rete di città dell'Impero municipale romano l'alternativa al pensiero unico statualista anche per la 'Costituzione' europea*, in AA.VV., *Roma, la convenzione e il futuro dell'Europa*, Milano 2003, 47 ss., ID., *Città, Municipi, Cabildos in Roma e America*, 18, 2004, 169 ss.

¹²⁹ Peraltro che «la *civilitas* dell'impero romano consiste<sse> nella fondazione e nell'incremento di centri cittadini» è opinione che MAZZARINO, *L'impero romano* cit., 754, riteneva pienamente maturata nella coscienza degli antichi.

¹³⁰ DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino* cit., 143 ss.